AUDIZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

RISPOSTE AL QUESTIONARIO DEL COMMISSARIO DESIGNATO

on. Rocco BUTTIGLIONE

(Giustizia, libertà e sicurezza)

Parte B – Questionario specifico

Domande poste dalla commissione parlamentare LIBE

1. ***Il Commissario designato s'impegna a far proprie le indicazioni su Tampere II già proposte dalla Commissione al Consiglio europeo nel giugno scorso? Si impegna, in caso contrario, ad informare il Parlamento sui punti che non intenderebbe riprendere o che vorrebbe modificare, indicando i motivi che lo inducono a farlo?***

Sì. Condivido pienamente i primi orientamenti per il nuovo programma pluriennale GAI presentati nel giugno scorso dalla Commissione. Mi ha interessato anche molto il progetto di relazione appena elaborato dal vostro presidente, on. Bourlanges, sulla stessa questione. Gradirei, in particolare, esprimere le mie congratulazioni per il modo in cui avete presentato le priorità, fermamente orientate verso le esigenze e i diritti dei cittadini e dei popoli europei. Ho preso, inoltre, atto con soddisfazione delle vostre opinioni sulla necessità di utilizzare appieno i trattati vigenti, e segnatamente l'articolo 67, paragrafo 2. Ritornerò sulla questione in dettaglio, rispondendo alla domanda n. 3.

Come ho già ripetutamente affermato in altre occasioni, apprezzo e rispetto veramente l'attuale Commissario, sig. Antonio Vitorino, che ho già avuto il piacere di incontrare per discutere su "Tampere II". Sono certo che mi terrà pienamente informato degli sviluppi in merito al dibattito sul nuovo programma pluriennale GAI nel corso del mese di ottobre.

2. ***Il Commissario designato s'impegna, di concerto con gli altri membri del Collegio, a esaminare tutte le possibilità, già presenti sulla base dei trattati vigenti, per rafforzare il principio della rappresentanza democratica delle istituzioni dell'Unione?***

In effetti, tutte le istituzioni dell'Unione devono agire quanto più democraticamente possibile, nel rispetto dei ruoli che i trattati conferiscono loro. Nel settore dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, occorrerà in primo luogo, come illustrato successivamente (domanda 3), estendere il

campo di applicazione della codecisione, prendendo la decisione prevista all'articolo 67, paragrafo 2, del trattato CE.

Il Commissario designato si impegna:

3. ad incitare il Consiglio ad adottare, al massimo entro il 5 novembre 2004, la decisione che avrebbe già dovuto adottare il 1° maggio scorso per l'inserimento nella procedura di codecisione delle misure di cui al titolo IV del TCE, segnatamente in materia di immigrazione (articolo 67 del TCE e Dichiarazione 5 allegata al trattato di Nizza)?

Sì. Come ho già detto in precedenza, condivido l'opinione che occorre avvalersi pienamente e quanto prima delle opportunità previste dai trattati di Amsterdam e di Nizza. Conformemente all'articolo 67, paragrafo 2, del trattato CE, il Consiglio dovrebbe prendere una decisione al fine di introdurre la procedura di codecisione per tutti o parte dei settori contemplati dal titolo IV che restano assoggettati all'unanimità in seno al Consiglio e per i quali è prevista solo la consultazione del Parlamento europeo. Il settore del diritto civile, la maggior parte del quale è soggetto alla procedura di codecisione dal 1° febbraio 2003, evidenzia in che misura il processo decisionale beneficia dell'efficienza della maggioranza qualificata e della legittimazione conferita dal Parlamento in quanto colegislatore.
I risultati di recenti indagini dell'Eurobarometro sono chiari. I cittadini dell'UE si attendono giustamente che siano definite senza indugio politiche comuni in materia di asilo, immigrazione e frontiere. Nella Dichiarazione 5, allegata al trattato di Nizza, gli Stati membri hanno assunto l'impegno politico chiaro e preciso di predisporre il quadro procedurale necessario allo scopo.
Il Consiglio dovrebbe ora onorare i suoi impegni. Prima lo fa, meglio è.
Da parte mia, sono convinto che il Consiglio europeo del 5 novembre 2004 potrebbe costituire una svolta al riguardo. L'accordo sul trattato costituzionale ha dimostrato la volontà politica di estendere la codecisione praticamente a tutte le decisioni in materia di giustizia, libertà e sicurezza. Il trattato deve essere ora ratificato dagli Stati membri. Ma a novembre il Consiglio europeo dovrebbe chiedere al Consiglio di fare il possibile, rispetto dei trattati vigenti. Una decisione chiara a favore della codecisione equivale ad un impegno condiviso per la definizione di un approccio comune ed è essenziale ai fini dell'attuazione del nuovo programma pluriennale GAI.

4. a riconoscere al PE un reale diritto effettivo di promozione dell'iniziativa legislativa, in particolare quando la legislazione prevista rientra in un settore della codecisione (articolo III-234 del progetto di Costituzione che sostituisce l'articolo 192 TCE)?

In virtù del trattato CE, il Parlamento europeo, analogamente al Consiglio, può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte (articolo 192 TCE), anche se il settore interessato non è disciplinato dalla codecisione. Normalmente, la Commissione da seguito a queste richieste; in ogni caso, conformemente all'accordo quadro con il PE (punto 5), la Commissione deve fornire una risposta rapida e sufficientemente dettagliata a tali richieste.

La Convenzione europea ha discusso sulla questione di chi dovrebbe disporre del diritto di iniziativa legislativa ma, in conclusione, ha confermato nella Costituzione la situazione attuale, conferendo alla Commissione il diritto di iniziativa esclusivo (articolo I-26) ed iscrivendo nella Costituzione l'obbligo, per la Commissione, di motivare la sua risposta a richieste del PE o del Consiglio (articoli III-332 e III-345). Tenendo conto del fatto che la Commissione esercita le proprie responsabilità sotto il controllo politico del Parlamento europeo, mi sembra che queste disposizioni attuali e future formino un insieme coerente ed equilibrato.

In tale contesto, desidero sottolineare l'importanza cruciale per l'azione coerente dell'Unione di una buona programmazione interistituzionale dei lavori. Mi compiaccio che la Costituzione preveda esplicitamente il principio della programmazione annuale e pluriennale, concordata tra le istituzioni (articolo I-26, paragrafo 1). A mio avviso, sarebbe più efficace e coerente considerare e valutare gli auspici del Parlamento europeo in merito alle iniziative legislative future, nel contesto del dibattito tra le istituzioni sulla programmazione, piuttosto che su una base ad hoc in virtù dell'articolo III-332. In questo spirito, considero cruciale una partecipazione attiva del Parlamento europeo alla definizione del nuovo programma pluriennale sullo Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia: sarà una condizione fondamentale per l'effettiva attuazione del programma.

5. a non ignorare la reiezione del PE sia di proposte legislative ordinarie sia di proposte della Commissione approvate attraverso la procedura di "comitatologia", modificando sin d'ora in questo senso la decisione del Consiglio 468/99 (come previsto all'articolo I-35, paragrafo 2, del progetto di Costituzione)?

La Commissione deve poter conservare il proprio diritto d'iniziativa sulle proposte legislative ordinarie e decidere in merito all'opportunità e al contenuto delle sue proposte. Se il Parlamento europeo si trova in disaccordo su una proposta della Commissione, è tenuto, in quanto legislatore, ad adottare gli emendamenti corrispondenti.

Per quanto riguarda la riforma della comitatologia, la Commissione si è impegnata, nella sua proposta modificata del 22 aprile 2004 a - cito testualmente - "tener conto delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di obiezioni sollevate dall'uno e/o l'altro ramo dell'autorità legislativa", per qualsiasi misura esecutiva di portata generale, avente l'obiettivo di mettere in vigore gli elementi essenziali o di adattare taluni altri elementi degli atti di base adottati con la procedura di codecisione. In caso di disaccordo con l'uno o l'altro ramo dell'autorità legislativa, la Commissione potrà dunque, tenendo conto delle posizioni del legislatore, presentare una proposta legislativa in codecisione, adottare il suo progetto iniziale, adottare un progetto di misure modificato, oppure ancora ritirare il suo progetto. In tutti questi casi, la proposta summenzionata prevede che la Commissione informerà il legislatore delle ragioni che l'hanno indotta a prendere, in quanto esecutivo comunitario, questa o quella decisione. La proposta modificata, che recepisce gli emendamenti formulati nella relazione Corbett del 3 settembre 2003, deve ancora essere oggetto di un negoziato al Consiglio.

La situazione giuridica sarà modificata dall'articolo I-35, paragrafo 2, della Costituzione, poiché esso prevede una delega legislativa alla Commissione che, logica vuole, resterà soggetta a un

controllo del legislatore. In quel caso, il legislatore sarà effettivamente in grado di revocare la delega e/o di bloccare l'adozione di un regolamento delegato.

6. a proporre al Consiglio almeno la consultazione sistematica del PE in occasione della conclusione di ogni accordo internazionale o dell'adozione di una "posizione comune" inerente al terzo pilastro, dato che su tali testi non esiste nemmeno un controllo parlamentare a livello nazionale, ad informare la commissione parlamentare in modo esaustivo nonché a prendere sistematicamente posizione sulle iniziative legislative degli Stati membri o sull'attuazione delle misure intraprese dall'UE?

Esistono accordi internazionali basati sulla competenza comunitaria che affrontano questioni importanti, quali la riammissione, la cooperazione giudiziaria in materia civile oppure le disposizioni in materia di giustizia ed affari interni negli accordi generali di associazione o di cooperazione. In questi casi, mi impegnerò a garantire che il Parlamento europeo sia pienamente associato, come stabilito all'articolo 300 del trattato che istituisce la Comunità europea. Se si tratta di accordi riguardanti più specificatamente questioni rientranti nel terzo pilastro, che sono basate sugli articoli 38 e 24 del trattato sull'Unione europea, la Presidenza del Consiglio conduce i negoziati, mentre il ruolo della Commissione è quello di assisterla. Attualmente non sussiste l'obbligo giuridico che il Consiglio consulti il Parlamento, ma certamente nulla impedisce al Consiglio di farlo. Da parte mia, sono molto favorevole e incoraggerò le successive Presidenze del Consiglio a recepire questo aspetto. Sono lieto che il trattato costituzionale estenda il diritto del Parlamento europeo ad essere debitamente associato in questo settore.

Conformemente all'Accordo interistituzionale, concordo sul fatto che è indispensabile che la Commissione continui a tenere pienamente informato il Parlamento europeo sulle iniziative degli Stati membri. Credo che la cooperazione leale tra le istituzioni - un principio ancorato nei trattati - debba trovare riscontro in un adeguato e continuo scambio di informazioni. L'Unione agisce al meglio quando tutte le istituzioni si capiscono e forniscono assieme risultati con beneficio reciproco. Naturalmente, gli Stati membri che presentano iniziative possono illustrare meglio della Commissione il loro obiettivo e la loro utilità. In quanto Commissario, proporrò al Collegio di confermare la prassi corrente, secondo cui la Commissione adotta sistematicamente una posizione ufficiale sulle iniziative legislative degli Stati membri. Tali posizioni dovrebbero essere presentate oralmente sia alla commissione che in plenaria.

Per quanto riguarda l'attuazione, per i settori rientranti nel primo pilastro è opportuno seguire le normali procedure vigenti in ordine alla legislazione emanata dagli Stati membri per dare attuazione alle direttive adottate dalla Comunità. Per il terzo pilastro, oltre alle relazioni richieste alla Commissione nell'ambito di numerose decisioni quadro, ritengo che sia altresì opportuno potenziare la divulgazione di informazioni in materia di attuazione attraverso il quadro di valutazione o 'scoreboard', uno strumento che m'impegno a conservare nel quadro del nuovo programma pluriennale per sviluppare il seguito delle iniziative del terzo pilastro e degli strumenti per seguirle più da vicino. Tuttavia, in attesa della ratifica del trattato costituzionale, che estende il normale ruolo di controllo della Commissione a tutta la legislazione in materia di giustizia e affari interni, mi preme sottolineare che l'informazione sull'applicazione degli strumenti del terzo pilastro dipende dai dati che gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione.

7. a modificare il regolamento (CE) n. 1049/2001, a) per garantire la trasparenza delle discussioni legislative in seno al Consiglio (come previsto dal progetto di Costituzione agli articoli I-23, paragrafo 5, I-45, comma 3, I-49, comma 2 e II-42) e b) per garantire l'accesso e/o il controllo parlamentare sulle informazioni riservate trattate dalle istituzioni e concernenti lo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia (come avviene a livello nazionale tra parlamenti nazionali e governi)?

Condivido pienamente la preoccupazione del Parlamento di garantire la trasparenza nei dibattiti legislativi in seno al Consiglio. Le vigenti disposizioni del trattato prevedono che tale obiettivo sia perseguito attraverso due modalità:

- il pubblico ha accesso a documenti rilevanti sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001; i documenti legislativi del Consiglio sono di frequente direttamente disponibili sul suo sito Internet;
- a norma dell'articolo 207 del trattato CE, i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni a verbale sono resi pubblici.

Il progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa compie un ulteriore passo verso una maggiore trasparenza: l'articolo 49, secondo comma, stabilisce che il Consiglio si riunisca in seduta pubblica allorché esamina una proposta legislativa e l'adotta. Questa disposizione si applicherà quando la Costituzione entrerà in vigore; non è quindi richiesta alcuna modifica del regolamento (CE) n. 1049/2001.
D'altro canto, il Parlamento solleva la questione del suo accesso ad informazioni riservate, relative allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, detenute da altre istituzioni, per poter esercitare un controllo efficace. Lo scopo del regolamento (CE) n. 1049/2001 è quello di stabilire il principio e i limiti del diritto di accesso del pubblico ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato. Le prerogative del Parlamento vanno ovviamente al di là del diritto di accesso del pubblico in generale. Desidero ricordare che regole specifiche disciplinano già la trasmissione al Parlamento di informazioni riservate detenute dalla Commissione; queste norme sono contenute nell'allegato III dell'accordo quadro firmato dai due Presidenti il 5 luglio 2000.

8. a fornire al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali, in occasione della discussione annuale sullo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, informazioni più dettagliate sui problemi incontrati nella sua applicazione, precisando le posizioni e le riserve nazionali nonché le soluzioni possibili per superarle? Intende adottare misure affinché il Parlamento sia tenuto al corrente del lavoro del gruppo di Stati membri "G5" o di altre cooperazioni rafforzate, perseguite a norma degli articoli 40 e 40 B del TUE?

Sì, sarei molto onorato di poter partecipare, nella mia qualità di Commissario responsabile, al dibattito annuale del Parlamento europeo sullo Spazio di libertà, sicurezza giustizia. Ritengo che sia indispensabile un incontro annuale per fare il punto della situazione e consentire uno scambio di opinioni comune su obiettivi raggiunti, carenze individuate e priorità dell'attività futura. Intendo utilizzare tale dibattito per fornirvi la mia valutazione dettagliata dei problemi principali

incontrati nella creazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e discutere con voi le possibili soluzioni. Debbo tuttavia affermare chiaramente che, in qualità di Commissario, non sarebbe mio compito fornire un resoconto completo delle posizioni e delle riserve nazionali. Questo ruolo spetta al Consiglio, rappresentato, nel corso del dibattito annuale, dalla sua Presidenza.

Questo settore politico si trova in una fase unica di crescita e richiede un'approfondita verifica democratica a livello europeo e nazionale. Ritengo che il mantenimento di quello strumento semestrale che è lo 'scoreboard' sia uno dei mezzi per facilitare tale processo. Unitamente ai miei servizi, sarò a vostra disposizione per discutere questioni specifiche, un'offerta che sono lieto di estendere anche ai parlamenti nazionali.

Per quanto riguarda l'attività del gruppo 'G5', come sapete, si tratta di un forum puramente informale che, a quanto mi è dato di capire, offre l'opportunità a taluni Stati membri di uno scambio di opinioni sulle questioni di attualità. La Commissione non partecipa a tali riunioni.

M'impegno naturalmente ad informarvi sull'attività che coinvolge un numero limitato di Stati membri e potrebbe in futuro svilupparsi sulla base della cooperazione rafforzata, un meccanismo che rientra nel quadro del trattato in vigore.

Ritengo che ciò potrebbe dimostrarsi utile qualora una minoranza di Stati membri non condivida un obiettivo che si intende perseguire, però, mi preme sottolineare, solo se ciò avviene nell'ambito del trattato.

9. Quali misure intende adottare il Commissario designato per rafforzare l'esigenza di maggiore protezione dei diritti fondamentali, che è l'unica in grado di assicurare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e i cittadini nella costruzione europea? Intende il Commissario impegnarsi a concretizzare al più presto l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo?

Innanzitutto, desidero ribadire che sarei onorato di essere responsabile della tutela dei diritti fondamentali e della cittadinanza dell'Unione europea. I diritti fondamentali e la cittadinanza costituiscono la base del contratto sociale europeo. Il loro rispetto sarà alla base di qualsiasi cosa io preveda di fare durante il mio mandato di Commissario competente per la giustizia, la libertà e la sicurezza.

L'Unione è fondata sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e sullo stato di diritto. Farò quanto in mio potere per tenere informati i cittadini sui loro diritti. Continuerò a promuovere la Carta dei diritti fondamentali, un testo fondamentale che fissa i diritti personali, civili, politici, economici e sociali che godono i cittadini e i residenti dell'Unione europea. L'attuale Commissione ha presentato una comunicazione sull'articolo 7 del trattato sull'Unione europea. Da parte mia sostengo tale comunicazione e il fatto che si concentri sulla prevenzione delle violazioni dei diritti fondamentali attraverso l'informazione, la formazione e la cooperazione. Sostengo l'idea di un dialogo interistituzionale condotto in tale contesto.

Considero l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo come un corollario all'inserimento della Carta nel trattato costituzionale con effetti giuridicamente vincolanti e come un elemento essenziale dell'effettivo impegno dell'Unione europea a favore della difesa dei diritti fondamentali. È giunto il momento di far tesoro del lavoro già svolto in passato. Sebbene sia necessario che il trattato costituzionale entri in vigore prima che l'Unione possa sottoscrivere un trattato di adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, desidero proporre che la Commissione avvii quanto prima possibile, d'accordo con il Parlamento europeo e il Consiglio, tutte le attività necessarie per accelerare il processo che porta alla conclusione di tale trattato.

10. Quale sarà il Suo programma per promuovere la cultura del rispetto dei diritti dell'uomo all'interno dell'Unione europea? Intende mettere a disposizione le risorse e gli strumenti che favoriscono la discussione e lo scambio di informazioni permanenti tra legislatori nazionali ed europei, nonché tra Corti europee e Corti costituzionali degli Stati membri, in modo tale da condividere le migliori esperienze e le migliori pratiche e definire norme di riferimento a livello dell'Unione?

La decisione di estendere il mandato dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per creare un un'Agenzia per i diritti fondamentali è, a mio avviso, la logica conseguenza dell'importanza crescente delle questioni legate ai diritti fondamentali all'interno dell'Unione europea. Sono lieto che l'attuale Commissione stia avviando una consultazione con il Parlamento europeo e la società civile per elaborare la sua proposta sulla creazione dell'agenzia. Da parte mia, mi impegno a tener conto delle opinioni espresse quando porterò avanti questo lavoro. L'agenzia avrà un ruolo chiave nello sviluppo di una vera e propria cultura dei diritti fondamentali in Europa.

Desidero altresì proporre al Collegio di mantenere e rafforzare il controllo interno su tutte le proposte legislative per garantire che siano compatibili con la Carta dei diritti fondamentali, utilizzando lo strumento della valutazione dell'impatto.

Ritengo che sia essenziale scambiare informazioni e migliori pratiche tra gli Stati membri se si vuole promuovere il dialogo sui diritti. M'impegno a incoraggiare quest'attività e sarò disponibile ad aiutare a promuoverla in settori quali il dialogo tra le Corti a livello europeo e le Corti costituzionali degli Stati membri.

Per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra parlamentari nazionali ed europei, appoggio personalmente le disposizioni stabilite nel Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali all'interno dell'Unione europea, allegato al trattato di Amsterdam. Sarò molto grato per tutti i contributi della COSAC all'attività legislativa sullo Spazio di giustizia, libertà e sicurezza e sui diritti fondamentali. Ritengo che il monitoraggio democratico sia essenziale e desidero sottolineare il ruolo dei parlamenti nazionali nel garantire il rispetto del principio della sussidiarietà, per il quale il trattato costituzionale prevede un meccanismo rafforzato.

11. È d'accordo sul fatto che mezzi d'informazione liberi e pluralisti costituiscano un requisito essenziale per il pieno rispetto del diritto alla libertà di espressione e d'informazione? Accetta che l'UE abbia un obbligo

politico, morale e giuridico di assicurare, nel quadro delle sue competenze, che venga rispettato il diritto dei cittadini dell'Unione a mezzi di informazione liberi e pluralisti?

Naturalmente! Non posso che essere d'accordo su questa affermazione pro democratica: mezzi di informazione liberi e pluralisti sono effettivamente un requisito essenziale per il pieno rispetto del diritto alla libertà di espressione e d'informazione. Sono pienamente consapevole del prezioso lavoro svolto da questa commissione all'inizio di quest'anno, volto ad analizzare, in modo rigoroso, la situazione in taluni Stati membri e valutare lo spazio per i miglioramenti. L'Unione - e la Commissione in particolare - hanno il dovere di garantire, nell'ambito delle rispettive competenze, che i diritti dei cittadini dell'UE siano rispettati. L'articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali richiede, come sapete, tale rispetto. A tale scopo - sebbene i mezzi d'informazione non rientrino nel mio portafoglio - intendo incoraggiare in questo settore un elevato livello di rispetto dei diritti dei cittadini dell'UE.

12. È d'accordo sul fatto che la legislazione dovrebbe essere approvata a livello europeo per impedire che esponenti politici o candidati abbiano rilevanti interessi economici nei mezzi d'informazione, onde prevenire conflitti di interesse? Sarebbe disposto a sottoporre proposte per far sì che i membri del governo non possano utilizzare a fini politici i propri interessi legati ai mezzi di comunicazione di massa?

Questa domanda solleva un'altra importante questione, trattata nella relazione di questa commissione, approvata lo scorso maggio. Tutte le forze politiche, sia partiti che singoli candidati, devono osservare i principi di libertà e democrazia e rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali. In qualità di membro del Collegio, appoggerò l'esame di eventuali misure volte ad impedire qualsiasi conflitto di interessi, entro i limiti delle competenze della Commissione. Credo che rafforzare la trasparenza nel settore degli interessi economici dei rappresentanti politici - compresa la proprietà o gli interessi nei mezzi di informazione - sia un passo importante.

13. Si impegna il Commissario a presentare una legislazione europea relativa alla lotta contro il razzismo, l'antisemitismo e le discriminazioni, affinché i diritti fondamentali siano rispettati? Quali azioni proporrà alla Commissione per combattere la discriminazione e promuovere la protezione delle minoranze, in particolare dell'etnia Rom che, dopo l'allargamento del 1° maggio, ammonta a 9,5 milioni di cittadini dell'Unione? Intende proporre, al fine di coordinare le politiche ed i programmi per i Rom, una strategia a medio termine basata sul rispetto dei diritti umani? Sarebbe favorevole a un "Segretariato per i Rom" all'interno della Commissione?

Negli ultimi anni l'adozione di due direttive contro la discriminazione ha consentito, come sapete, di realizzare dei progressi, nel quadro dell'articolo 13 del trattato di Amsterdam. A tale riguardo, incoraggerò il Collegio ad assicurare che i nuovi diritti garantiti dalla legislazione

comunitaria siano recepiti ed applicati con efficacia in tutta l'Unione europea. Le procedure d'infrazione contro gli Stati membri che non hanno recepito pienamente le direttive sono ormai in corso. Credo che sia opportuno continuare il programma d'azione, dotato di 100 milioni di euro, a sostegno delle due direttive. Esso contribuisce certamente a far comprendere meglio il razzismo e altre forme di discriminazione.

A mio avviso, la creazione, in ciascuno Stato membro, di organismi specializzati in materia di uguaglianza contribuirà in modo consistente ad aiutare i cittadini a far valere i propri diritti. Ritengo altresì importante continuare con la campagna di informazione quinquennale "Per la diversità - Contro la discriminazione".

Inoltre, l'attuale Commissione ha già presentato una proposta di decisione quadro per combattere il razzismo e la xenofobia. A quanto mi è dato di sapere, la proposta ha due obiettivi: in primo luogo, garantire che il razzismo e la xenofobia siano punibili in tutti gli Stati membri con sanzioni penali efficaci, proporzionate, dissuasive e tali da indurre all'abbandono, e in secondo luogo migliorare e incoraggiare la cooperazione giudiziaria eliminando i potenziali ostacoli. Lo strumento dev'essere ora adottato dal Consiglio quanto prima possibile.

Una questione di cui sono particolarmente consapevole è la necessità di potenziare le azioni volte a proteggere e promuovere l'integrazione delle minoranze, a seguito dell'allargamento dell'UE. Ciò riguarda in particolare i Rom, che costituiscono collettivamente la minoranza etnica più consistente nell'Unione allargata. Da parte mia, intendo incoraggiare il Collegio a garantire che tutte le pertinenti politiche UE e gli strumenti finanziari operino assieme in modo coerente ed efficace.

Sono consapevole che l'attuale Commissione si sta già adoperando per un approccio più omogeneo alle azioni e agli strumenti finanziari in grado di combattere i problemi che i Rom devono affrontare. A mio modo di vedere, sarebbe anche opportuno continuare a raccogliere esempi di buone pratiche (da EQUAL, FSE, PHARE ecc.) che si potrebbero segnalare ad altri Stati membri con una popolazione Rom. Può darsi che non saremo in grado di trovare una soluzione a tutti problemi, ma vi assicuro che incoraggerò la nuova Commissione a fare il massimo anche per quanto riguarda la questione Rom. Voglio citare, a titolo di esempio, l'aspetto dell'istruzione, che riveste un'importanza cruciale.

14. Ritiene che la Commissione spingerà per un accordo su due nuovi strumenti giuridici, elementi necessari della struttura giuridica sull'immigrazione e l'asilo, segnatamente una direttiva concernente lo status di residente a lungo termine per i rifugiati e per le persone che beneficiano di una protezione supplementare, nonché una direttiva relativa alle norme minime sulla realizzazione del rimpatrio? Come intende promuovere il lavoro necessario per instaurare una procedura comune di asilo ed uno status uniforme di asilo, come previsto nel nuovo progetto di trattato costituzionale (articolo III-167, comma 2)?

Sì, credo che sia importante estendere il quadro giuridico delle politiche comuni in materia di asilo e immigrazione con una direttiva sul soggiorno a lungo termine per i rifugiati e le persone che beneficiano di protezione supplementare, nonché con una direttiva sugli standard minimi

concernenti il rimpatrio. La Commissione sta attualmente elaborando progetti di direttive in questi settori, di concerto con gli Stati membri, e intendo presentare tali proposte al Consiglio e al Parlamento nei primi mesi del 2005.

Come ho già sottolineato nella mia risposta alla domanda 3, spero che entrambe le proposte siano adottate con la procedura di codecisione. Per quanto riguarda la proposta sul rimpatrio, essa richiederà, quale condizione preliminare, che il Consiglio decida - conformemente all'obbligo impostogli dall'articolo 67, paragrafo 2, del trattato e come confermato dalla Dichiarazione 5 al trattato di Nizza - di passare alla codecisione nelle questioni di cui all'articolo 63, paragrafo 3, lettera b) (immigrazione irregolare).

Nel luglio di quest'anno la Commissione ha pubblicato una comunicazione sulla procedura unica che delinea più in generale come si possa promuovere l'attività verso l'istituzione di una procedura comune per quanto riguarda l'asilo e lo status uniforme d'asilo. In particolare, essa illustra la necessità di una fase preparatoria, che si baserà sulle lezioni apprese dai negoziati e dall'attuazione della prima fase del sistema europeo comune d'asilo ed individuerà gli elementi idonei ai fini della legislazione. Tale approccio identificherà nel contempo gli elementi che consentono di raggiungere l'armonizzazione, senza ricorrere a strumenti legislativi, se e quando appare più opportuna una cooperazione amministrativa rafforzata tra gli Stati membri sulle questioni di carattere pratico. Si tratta di un approccio che io ritengo prudente, ragionevole e politicamente fattibile e che quindi intendo sostenere.

15. In riferimento allo sviluppo di una politica di partenariato con i paesi d'origine dei rifugiati e degli immigrati, qual è la posizione del Commissario sull'iniziativa congiunta dell'Italia e della Germania per aprire dei centri di accoglienza degli immigrati per il trattamento delle richieste di asilo al di fuori del territorio europeo?

Innanzitutto, non si dovrebbe considerare la politica in materia d'immigrazione come un'iniziativa isolata, ma come parte della politica generale dell'Unione europea. Questo approccio dovrebbe essere sviluppato nei nostri dibattiti futuri.

Gli avvenimenti legati alla nave Cap Anamur hanno fortemente influenzato il dibattito sui nuovi approcci per la gestione dei movimenti migratori, compresa la migrazione forzata. Questo incidente ha evidenziato che le pressioni che spingono le persone a raggiungere l'UE per cercare lavoro e/o protezione sono una realtà continua e che l'UE deve sviluppare una risposta chiara, credibile e vigorosa a questa questione specifica. Dobbiamo individuare un'alternativa praticabile alle pratiche pericolose dei trafficanti di clandestini che minacciano sia persone con un'esigenza legittima di protezione internazionale che migranti che tentano di entrare negli Stati membri alla ricerca di una vita migliore. È chiaro che questo si può fare solo con la piena partecipazione dei paesi d'origine e di transito. L'Italia e la Germania hanno mostrato di essere effettivamente decise ad affrontare tali questioni, formulando alcuni suggerimenti concreti al riguardo. Le loro proposte sono una valida integrazione al dibattito in corso all'interno dell'UE e attendo con impazienza la loro ulteriore elaborazione, unitamente al dibattito in seno al Consiglio e al Parlamento europeo sui meriti e la fattibilità delle loro proposte.

Queste idee dovrebbero essere compatibili e complementari al duplice approccio adottato dalla Commissione fino a questo momento. Tali proposte richiedono innanzitutto la creazione di un sistema europeo comune d'asilo (SECA) che garantisca protezione nell'UE a coloro che ne hanno effettivamente bisogno, pur offrendo agli Stati membri strumenti efficaci per affrontare l'abuso dell'asilo da parte di persone che cercano una vita migliore ma non hanno bisogno di protezione. Il SECA è basato sulla premessa che una politica comune dovrebbe ridurre i movimenti secondari ingiustificati e consentire agli Stati membri di affrontare le conseguenze delle richieste di asilo nell'UE in uno spirito di solidarietà e condivisione degli oneri. Un complemento a questa dimensione interna della politica dell'UE in materia di asilo è l'approccio equilibrato adottato nella comunicazione della Commissione del giugno 2004, dal titolo "Migliorare l'accesso a soluzioni sostenibili", che prevede un ruolo per l'UE a livello di miglioramento del regime di protezione internazionale, con la piena partecipazione dei paesi nella regione. Questo approccio è basato su una migliore gestione dell'accesso al territorio degli Stati membri per le persone che richiedono protezione internazionale e sul potenziamento della capacità di protezione delle regioni d'origine, di modo che i rifugiati possano avere rapidamente accesso ad una protezione efficace e quanto più possibile rispondente alle loro esigenze, riducendo la necessità di movimenti secondari irregolari.

I suggerimenti iniziali avanzati dai due Stati membri citati riguardano la situazione specifica degli ultimi paesi di transito, nei quali migranti e rifugiati si fermano prima di entrare nell'UE. Il particolare carattere di questi paesi e i problemi complessi che devono affrontare richiedono un approccio specifico all'interno del duplice approccio illustrato in precedenza. L'UE dovrebbe rafforzare il concetto di paese terzo sicuro, inserito nella direttiva del Consiglio sulla procedura d'asilo, che dovrebbe essere ufficialmente adottata tra breve. Il nostro primo obiettivo sarebbe quello di affrontare i bisogni umanitari ed impedire che il Mediterraneo diventi un "cimitero". Occorre offrire un'alternativa fattibile, legale e sicura (che non sia quella degli "scafisti") a coloro che si trovano in queste condizioni, che richiedono protezione e per i quali non esiste alcun potenziale di integrazione in questi paesi, tra l'altro offrendo programmi di reinsediamento all'UE. Tuttavia, queste politiche devono essere contemporaneamente in grado di affrontare il carattere eterogeneo dei migranti in transito in questi paesi e di favorire lo scambio di informazioni sulle reali possibilità di immigrazione verso l'UE. I piani d'azione che saranno concordati verso la fine di quest'anno nel quadro della politica europea di prossimità, tra l'UE e vari paesi del Nord Africa forniscono un quadro importante per promuovere il dialogo politico su tali questioni e preparerà la strada per una cooperazione concreta ed un'assistenza più efficace.

Qualsiasi nuovo approccio dovrà tuttavia rispettare una serie di principi fondamentali, in particolare il pieno rispetto degli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, compresa l'applicazione integrale della convenzione sui rifugiati del 1951, il principio del "non-refoulement" e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Inoltre, ogni nuovo approccio dovrebbe basarsi su un vero e proprio sistema di condivisione degli oneri sia all'interno dell'UE che con i paesi terzi ospiti, piuttosto che scaricare loro tutto il peso. Tali sistemi dovrebbero quindi basarsi sulla piena partnership con e tra i paesi d'origine, di transito, di primo asilo e di destinazione. Infine, ma non per questo meno importante, qualsiasi nuovo approccio dovrebbe essere complementare e non alternativo al sistema europeo comune d'asilo e al diritto legale delle persone di chiedere asilo individualmente e spontaneamente negli Stati membri dell'UE.

16. <u>Come intende sviluppare le iniziative a favore dell'immigrazione legale e dell'integrazione degli immigrati legali, tenuto conto che le vie legali per l'immigrazione possono attenuare la pressione sul regime d'asilo a beneficio delle persone che necessitano realmente di protezione internazionale? Il Commissario si impegna a sviluppare, se del caso attraverso la definizione di quote europee, l'immigrazione legale, garantendo l'integrazione degli immigrati, come previsto dalla nuova base giuridica prevista dal trattato costituzionale (articolo III-168, comma 4)?</u>

Credo che sia molto importante colmare la lacuna nella legislazione UE in materia di immigrazione legale, istituendo un quadro comune per l'ammissione di lavoratori migranti. Tuttavia, il nuovo trattato costituzionale ribadisce il diritto degli Stati membri di determinare il volume d'ingresso sul loro territorio dei cittadini di paesi terzi ammessi, il che esclude quindi qualsiasi proposta relativa a quote europee. Desidero tuttavia sottolineare che un recente studio della Commissione sui legami tra migrazione legale e clandestina evidenzia che le quote nazionali possono essere utilizzate, assieme ad altre misure, per migliorare la gestione dei flussi migratori.

Credo fermamente che le iniziative dell'UE sulla migrazione legale debbano essere accompagnate da una forte politica di integrazione. Le politiche di ammissione e di integrazione sono inseparabili e devono rafforzarsi reciprocamente. Gli Stati membri possono imparare dalle esperienze reciproche in questo campo e la Commissione sta operando in stretto contatto con loro per migliorare lo scambio di informazioni e di migliori pratiche. In linea con il nuovo trattato costituzionale, le politiche nazionali d'integrazione dovrebbero svilupparsi all'interno di un quadro europeo e mi fa piacere che la Presidenza olandese stia lavorando, con il sostegno della Commissione, alla definizione di principi basilari comuni per l'integrazione.

Continuerò altresì a sostenere e facilitare la collaborazione fra tutte le parti in causa nel settore dell'integrazione e a promuovere lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri. È mia intenzione riconoscere una priorità particolare al potenziamento della partecipazione degli immigrati sul mercato del lavoro, alla promozione di corsi per l'integrazione, alla soluzione del problema legato alla crescente diversità delle popolazioni nelle città europee e allo sviluppo di un dialogo con le organizzazioni dei migranti.

Naturalmente, tutto questo sarà possibile solo se le nuove prospettive finanziarie, a partire dal 2007, metteranno a disposizione i necessari strumenti pratici.

17. <u>Vista la reiezione da parte del PE dell'iniziativa italiana sui voli comuni, il Commissario designato continua a sostenere la proposta per un'azione preparatoria volta a finanziare il rimpatrio, vale a dire un finanziamento privo di base giuridica?</u>

Un meccanismo di solidarietà finanziaria per sostenere al 100% la politica dei rimpatri è conforme a un'impostazione coerente, completa ed equilibrata nei confronti della politica di migrazione e assicura la credibilità della politica di immigrazione legale. Continuerei a difendere questa impostazione, che è conforme a quella adottata dall'attuale Commissione, e la svilupperei in collaborazione con il Consiglio e con il Parlamento e, naturalmente, con i partner interessati. La proposta della Commissione concernente azioni preparatorie nel 2005 e nel 2006 (con uno

stanziamento di 15 milioni di euro all'anno) per sostenere la politica comune dei rimpatri finanziando programmi specifici, rappresenta un primo passo verso lo sviluppo di uno strumento finanziario comunitario specifico. L'idea di tale strumento è stata è stata approvata dal Consiglio europeo in occasione dei Vertici di Salonicco e Bruxelles, i quali chiedevano alla Commissione di adottare iniziative in questo campo.

Lo strumento naturalmente ha bisogno di una base giuridica permanente e, in base alle nuove prospettive finanziarie, dovrebbe essere integrato a partire dal 2007 nei programmi quadro in materia di giustizia, libertà e sicurezza. Le presenti azioni preparatorie mirano a preparare e a meglio valutare sia il contenuto, sia i meccanismi procedurali e finanziari di questo strumento permanente, oltre a sviluppare la complementarità con altri strumenti come il programma Aeneas relativo alla cooperazione con i paesi terzi. Sono consapevole che quest'azione preparatoria è estremamente onerosa dal punto di vista finanziario; tuttavia a mio parere è indispensabile, in considerazione della complessità del problema.

I programmi integrati di rimpatrio devono far fronte alle varie fasi del processo allo scopo di assicurare la sostenibilità dei rimpatri. Propongo che tali programmi coprano i rimpatri volontari oltre a quelli coatti. Vorrei sottolineare che questa iniziativa sosterrà la legislazione UE in quanto intendo proporre che la Commissione all'inizio del 2005 presenti un progetto di direttiva concernente standard comuni sui rimpatri. Anche in questo settore, a mio parere, è chiaro che occorre passare alla codecisione mediante l'applicazione dell'articolo 67, paragrafo 2 TCE.

18. ***Come intende assicurare che il partenariato con i paesi terzi sull'immigrazione e l'asilo tenga adeguatamente conto della necessità di rispettare i diritti dei rifugiati e di altre persone bisognose di protezione internazionale, anche attraverso il rispetto dei diritti dell'uomo nei paesi di origine e sviluppando la capacità di fornire un'effettiva protezione nei paesi di primo asilo? In che modo intende promuovere le possibilità di risistemazione in Europa?***

La promozione dei diritti dell'uomo e il consolidamento della democrazia sono obiettivi fondamentali delle politiche esterne dell'UE. Essi rappresentano pertanto una parte a sé stante del contesto in cui l'UE è in procinto di attuare le sue politiche esterne generali in materia di asilo e immigrazione. Facendo uno sforzo ulteriore per promuovere la loro importanza, il rispetto dei principi democratici e della preminenza del diritto nonché il rispetto dei diritti delle minoranze e delle libertà fondamentali sono stati definiti come elementi essenziali del programma Aeneas, adottato nel marzo 2004, che fornisce assistenza ai paesi terzi nel settore della migrazione e dell'asilo.
Più specificamente per quanto riguarda l'asilo, sono favorevole all'impostazione equilibrata adottata nella comunicazione del giugno 2004 della Commissione concernente "il miglioramento dell'accesso a soluzioni durevoli" in cui si delinea il ruolo dell'UE nel migliorare il regime di protezione internazionale, in piena collaborazione con i paesi della regione. Questa impostazione è basata da un lato su una migliore gestione dell'accesso nell'ambito del territorio degli Stati membri per coloro che hanno bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, sul miglioramento delle capacità di protezione delle regioni di origine allo scopo di agevolare l'accesso dei rifugiati ad una protezione effettiva più rapidamente possibile e il più vicino possibile alle loro esigenze, contribuendo così a ridurre gli spostamenti irregolari secondari.

Condivido il parere espresso nella Comunicazione e cioè che il modo migliore di procedere è di adottare programmi di protezione regionale dell'UE con misure per promuovere la protezione nella regione interessata. L'obiettivo sarà di trovare il modo in cui l'UE può migliorare e, in ultima analisi, anche risolvere situazioni di rifugiati che si protraggono nel tempo. Questi programmi sono pratici, funzionali e mirano ad effettuare modifiche in loco. La presente Commissione ha indicato che ritiene necessario elaborare un programma pilota di protezione regionale UE per una determinata situazione di rifugiati identificata dalla Commissione in stretta cooperazione con l'UNHCR e in consultazione con il Consiglio, mediante un piano di azione da adottare entro luglio 2005 e un programma completo di protezione regionale UE da adottare entro dicembre 2005; intenderei aderire a tale programma di lavoro. Nella a comunicazione del giugno 2004 si propone inoltre che un programma di reinsediamento a livello UE svolga un importante ruolo nei programmi UE di protezione regionale. Tale programma, che dovrà essere applicato nei casi opportuni, potrebbe contribuire ad assicurare un ingresso più ordinato e meglio organizzato nell'UE di persone bisognose di protezione internazionale e sarebbe flessibile e mirato a situazioni specifiche. La presente Commissione ha sottolineato la necessità di presentare una proposta su tale programma entro luglio 2005 e approvo pienamente questo obiettivo.

19. Quali iniziative intende intraprendere per dare priorità al monitoraggio dell'adempimento, da parte degli Stati membri, dei loro obblighi per l'attuazione delle leggi comunitarie sull'asilo finora concordate? Ha intenzione di compiere passi concreti nell'ambito dei poteri della Commissione, ivi compresa l'azione legale ove necessario, contro gli Stati membri che mancano di adempiere correttamente ai propri obblighi di trasporre ed attuare le direttive comunitarie? Qualora il monitoraggio rivelasse inadeguatezze e lacune nell'attuale sistema normativo comunitario sulla protezione dei rifugiati e sull'asilo, si avvarrà del diritto di iniziativa della Commissione per proporre emendamenti o nuove norme al fine di colmare tali lacune?

Attribuisco la massima importanza al controllo delle misure esecutive degli Stati membri nel settore dell'immigrazione e dell'asilo. Penso che sia necessaria una maggiore trasparenza. A questo fine intendo utilizzare due impostazioni diverse.

La prima sarà un'impostazione veramente attiva. La Commissione organizzerebbe e presiederebbe una serie di riunioni - comitati di contatto - con esperti degli Stati membri per aiutarli ad attuare correttamente la legislazione e affrontare le questioni di interpretazione via via che sorgono. L'istituzione dei comitati di contatto, uno per ogni strumento giuridico di base, offrirebbe agli Stati membri e alla Commissione una base strutturale per discutere le soluzioni pratiche ai problemi di esecuzione delle norme. Questa impostazione è volta ad assistere gli Stati membri, per quanto possibile, ad attuare e applicare la normativa comunitaria. Questi comitati pertanto si riunirebbero regolarmente prima scada il termine per l'esecuzione, nonché in un secondo tempo per discutere le questioni di interpretazione e un'impostazione più coordinata.

In secondo luogo assicurerò un rigoroso monitoraggio da parte della Commissione, in vista del suo ruolo di guardiana dei trattati, della trasposizione della legislazione UE nel settore dell'immigrazione e dell'asilo. Tutto ciò verrà dopo l'espletamento delle comprovate procedure volte a verificare la corretta attuazione degli strumenti giuridici UE. Se questo processo rivelasse una grave violazione da parte di uno Stato membro non esiterei a proporre che la Commissione faccia ricorso alla Corte di giustizia. Ritengo che la presente Commissione avesse ragione

quando ha deciso quest'estate di denunciare alla Corte di giustizia 14 casi di mancato recepimento da parte degli Stati membri di direttive nel settore dell'immigrazione e dell'asilo.

Posso anche assicurarvi che, qualora il controllo riveli gravi carenze e lacune nella legislazione sugli standard minimi adottata a norma dell'articolo 63, utilizzerei il diritto di iniziativa della Commissione per proporre emendamenti.

20. Quali misure prende in considerazione il Commissario al fine di rafforzare i confini comuni dell'Unione? Come valuta il ruolo in fieri dell'Agenzia per il controllo dei confini, e quali sono le sue opinioni sul possibile ruolo futuro delle agenzie per il controllo sia dei confini marittimi, sia di quelli del traffico aereo?

Ritengo che l'Agenzia dovrà essere una pietra angolare di una gestione veramente integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e vorrei sottolineare che l'Agenzia è un organismo creato allo scopo di migliorare e rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri e la Comunità su questi importanti compiti. In questo contesto, naturalmente, penso che potrebbe essere utile che l'Agenzia inizi a cooperare con le autorità nazionali responsabili per la sicurezza e il controllo doganale. Per quanto riguarda l'eventuale ruolo futuro delle agenzie di gestione per le frontiere marittime e aeree, sottolineo che l'Agenzia è competente in merito a tutte le frontiere esterne. L'Agenzia istituirà una serie di succursali specializzate responsabili per le frontiere terrestri, aeree e marittime le quali, tra l'altro, saranno responsabili per l'esecuzione delle attività operative. Non occorre pertanto istituire ulteriori agenzie con il compito specifico di gestire le frontiere marittime e aeree.

La Commissione sta attualmente adottando le misure necessarie per preparare la fase esecutiva dell'Agenzia la quale inizierà a svolgere le proprie funzioni all'inizio del 2005. Tuttavia, i primi due anni, fino all'entrata in vigore delle prossime prospettive finanziarie nel 2007, saranno un periodo di "riscaldamento" per l'Agenzia che dovrebbe essere utilizzata per cercare nuovi modi di migliorare la cooperazione in materia di gestione delle frontiere esterne e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente sul territorio dell'Unione europea. L'entrata in vigore delle nuove prospettive finanziarie dal 2007 in poi dovrebbe anche contrassegnare una nuova fase nello sviluppo di una maggiore solidarietà e condivisione degli oneri a livello comunitario nel settore della gestione delle frontiere esterne. In questo contesto, una parte degli accresciuti mezzi finanziari destinati al PCF dovrebbe essere destinata allo sviluppo della capacità e all'intensificazione delle operazioni dell'Agenzia, a beneficio di tutti gli Stati membri. In tale fase futura, si potrebbero esaminare nuovi eventuali compiti per l'Agenzia (ad esempio effettuare le valutazioni Schengen e la gestione di sistemi TI su larga scala). Infatti, nella comunicazione sulle prospettive finanziarie 2007-2013 del 14 luglio 2004 si afferma chiaramente che sarà esaminata la realizzabilità di ricorrere all'Agenzia come sistema di coordinamento per assicurare la cooperazione fra tutti gli organismi principali responsabili della gestione della frontiere.

21. Come intende la Commissione lavorare con gli Stati membri ed il coordinatore antiterrorismo per garantire che l'UE realizzi quanto aveva già affermato di voler fare e quali misure intraprenderà la Commissione per operare efficacemente al fine di garantire la cooperazione tra gli Stati membri nonché tra l'UE ed i paesi terzi, segnatamente gli USA? Terrà conto la Commissione delle preoccupazioni suscitate dal terrorismo in tutte le sue politiche e svilupperà un approccio coerente al fine di

affrontare tale tematica dal punto di vista sia interno che esterno? Quali misure prende in considerazione il Commissario designato per aiutare le vittime del terrorismo?

Proporrei che la Commissione continui a contribuire attivamente ai lavori del Consiglio, in stretta cooperazione con il Segretario generale del Consiglio/Alto Rappresentante della PESC e con il Coordinatore antiterrorismo del Consiglio. Occorre prestare particolare attenzione a eseguire le misure previste nel piano di azione per la lotta contro il terrorismo - in cui sono identificate più di cento azioni - con particolare riferimento al finanziamento del terrorismo, alle sue conseguenze e alla protezione delle infrastrutture critiche. Sono stato informato che il sig. De Vries e i servizi della Commissione hanno concordato modalità pratiche per svolgere lavori in tal senso nei prossimi mesi. Il gruppo interservizi della Commissione, coordinato dalla mia DG, elaborerà relazioni su tre argomenti. Il Consiglio contribuirà alla loro integrazione in un'unica relazione destinata al Consiglio europeo di dicembre. A più lungo termine la Commissione dovrebbe anche occuparsi di affrontare le cause alle radici del terrorismo.

Più generalmente, allo scopo di coordinare le azioni interne ed esterne, la Commissione ha già istituito un gruppo di lavoro ad alto livello tra i suoi direttori generali, il cui compito è di assicurare la coerenza delle nostre politiche. Collaborerei strettamente con il Commissario per le relazioni esterne e gli altri colleghi a questo scopo. Vari meccanismi sono stati sviluppati per integrare pienamente l'antiterrorismo nelle relazioni esterne dell'UE. Accordi con paesi terzi forniscono contesti per strategie globali che possono contribuire ad affrontare le cause alla radici del terrorismo. Conseguentemente, i nuovi accordi comprendono sistematicamente clausole antiterrorismo che prevedono assistenza tecnica specifica per l'esecuzione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a tale riguardo. Anche l'assistenza allo sviluppo e il dialogo politico hanno un'importante ruolo da svolgere.

In quanto alla cooperazione con gli USA, desidero menzionare i due accordi USA-Europol e gli accordi UE-USA sull'assistenza legale reciproca e l'estradizione. L'ultimo di questi due accordi in particolare rappresenta un precedente storico e dimostra la forza della solidarietà transatlantica, in particolare per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo. Una continua cooperazione con gli USA verrà assicurata mediante i vari dialoghi UE-USA nel contesto della nuova Agenda transatlantica. Il nuovo dialogo politico UE-USA sulla sicurezza in materia di frontiere e trasporti, copresieduto dal mio Direttore generale, è un buon esempio di cooperazione mirata.

La solidarietà tra gli Stati membri dovrebbe anche significare che ci si prenda cura dei nostri cittadini quando diventano vittime del terrorismo. Approvo vivamente il sostegno del Parlamento europeo per le vittime del terrorismo sotto forma di una nuova linea di bilancio per l'esecuzione di un progetto pilota. La Commissione attualmente sta esaminando le proposte presentate. Dopo gli attentati terroristici di Madrid il Consiglio europeo ha invitato la Commissione ad assicurare che i fondi disponibili nel suo bilancio 2004 vengano stanziati urgentemente per sostenere le vittime del terrorismo. Intendo esaminare i modi di estendere l'utilizzazione del meccanismo di solidarietà per compensare le vittime del terrorismo. Il PE dovrebbe essere informato regolarmente.

22. La Commissione si impegna a sviluppare un piano di sicurezza europeo a partire dai piani di sicurezza nazionali limitando i suoi interventi diretti a livello sia delle istituzioni, sia delle agenzie (Europol, Eurojust e il futuro procuratore europeo) allo

stretto indispensabile? La Commissione si impegna a realizzare delle reti di comunicazione e di scambio di informazioni a fini di sicurezza (per es. mediante un casellario giudiziario europeo), assicurandosi che la collaborazione tra i servizi di informazione si sviluppi sotto il controllo democratico, sia del PE, sia dei parlamenti nazionali e dei giudici europei? Il Commissario designato si impegna ad assicurare al più presto una base giuridica ed una informazione/coinvolgimento effettivi del PE, in particolare quando saranno definiti dei progetti di ricerca in materia di sicurezza aventi una dotazione di svariati milioni di euro (PASR-2004)?

Sono d'accordo sul fatto che, in quanto parte della risposta agli attacchi terroristici di Madrid dell'inizio di quest'anno, lo sviluppo di un piano di sicurezza europeo è un'idea che merita attenzione. Lo sviluppo e la realizzazione di un piano europeo di sicurezza dovrebbero naturalmente fare ricorso per buona parte ai contributi degli Stati membri. Sono convinto tuttavia che la comunicazione reciproca delle informazioni sul terrorismo e la comprensione della natura della minaccia criminale a livello dell'Unione siano fondamentali. Poiché Europol si trova nella posizione unica di essere in grado di analizzare informazioni da tutti i 25 Stati membri esso ha un ruolo fondamentale da svolgere. Con questo obiettivo in mente uno dei miei principali scopi sarebbe di sviluppare il concetto di applicare delle leggi sulla base di informazioni di intelligence allo scopo di permettere al Consiglio di adottare le sue decisioni tenendo conto di valutazioni accurate, strategiche e operative fornite da Europol. Anche Eurojust in questo campo svolge un ruolo fondamentale. Detto ciò, non ho la minima intenzione di sostituire gli organismi nazionali di pubblica sicurezza con Europol o con Eurojust. Per quanto mi riguarda il loro ruolo è importante ma complementare.

È essenziale un maggiore scambio di informazioni e di intelligence. Ritengo che la riluttanza degli Stati membri nei confronti di un completo scambio di informazioni riservate è dovuta ad una mancanza di fiducia reciproca e di una visione europea comune nei confronti di una minaccia che interessa tutti. È necessaria una politica europea in materia di informazione che assicuri il giusto equilibrio tra, da un lato, il potenziamento di tutti i mezzi necessari a disposizione degli organismi di pubblica sicurezza per la lotta contro il terrorismo e la criminalità con la certezza che le informazioni riservate possono essere scambiate in modo sicuro e, dall'altro, la necessaria protezione dei dati e dei diritti fondamentali mediante controlli giudiziari e parlamentari. Preservare tale equilibrio sarà per me un principio guida. Lo stesso principio dovrebbe anche ispirare i futuri lavori sull'interconnessione tra le basi di dati con informazioni penali e sulle norme sulla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia.

Ritengo che il PE debba crearsi un proprio spazio in questo settore.

L'azione preparatoria sulla ricerca in materia di sicurezza (APRS) - che come sapete non esige una base giuridica - è iniziata nel 2004 e si prevede che continuerà fino al 2006. Essa è destinata ad aprire la strada per il programma di ricerca sulla sicurezza europea (PRSE) finanziato dalla Comunità, il cui avvio è previsto per il 2007. L'azione preparatoria è stata elaborata in seguito ad un'ampia consultazione degli interessati, compresi i rappresentanti del Parlamento europeo.

In futuro, il PE dovrebbe partecipare maggiormente al controllo di quest'azione. Collaborerei strettamente con il mio collega responsabile per la ricerca in materia di sicurezza e sono

favorevole all'inclusione del completo programma PRSE (2007-2013) nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (FP7).

23. ***Si impegna il Commissario a promuovere norme elevate di protezione della vita privata e dei dati personali in tutti i settori di intervento dell'UE attraverso una revisione delle strategie di raccolta sistematica e sproporzionata dei dati personali delle persone fisiche (come indicato dal PE nella sua risoluzione del 31/03/04)? Si impegna a presentare entro breve termine una proposta quadro di decisione che definisca le norme di protezione dei dati per il terzo pilastro e preveda, quale Autorità europea, una commissione costituita dalle autorità nazionali (riunite a livello comunitario nel gruppo previsto dall'art. 29 della direttiva 95/46)?***

Mi impegno a trovare il giusto equilibrio tra le legittime esigenze in materia di applicazione delle leggi e la protezione della vita privata, in conformità con i trattati e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Esistono già elevati standard europei per la protezione dei diritti fondamentali delle persone, in particolare il diritto alla riservatezza. La Commissione deve continuare ad assicurare che queste clausole vengano opportunamente rispettate.

Tuttavia non possiamo ignorare il fatto che le minacce del terrorismo e della criminalità internazionale sono diventate un grosso problema di sicurezza. La dichiarazione del Consiglio sul terrorismo del 25 marzo 2004 ha invitato a prendere misure sulla raccolta e la facilitazione degli scambi d'informazione. Realizzare questo obiettivo significa creare le condizioni per rendere accessibili importanti e necessari dati e informazioni alle autorità UE preposte alla pubblica sicurezza, sulla base di standard comuni, comprese le disposizioni sulle protezione dei dati.

L'UE ha il dovere di promuovere la stabilità e la sicurezza oltre alle nostre frontiere. Ma in questo caso, come per quanto riguarda le nostre politiche interne, la raccolta di dati personali deve essere proporzionata e equilibrata dalle necessarie salvaguardie.

La protezione dei dati personali del terzo pilastro è una priorità. La preparazione di una proposta legislativa che stabilisce standard a tale riguardo è prevista nel programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2004. Non esiste una regola generale, in quanto la direttiva 95/46/CE non si applica all'elaborazione di dati personale da parte delle autorità di pubblica sicurezza ai sensi del Titolo VI del TUE. Dobbiamo potenziare le norme specifiche sulla protezione dei dati per Schengen, Europol, Eurojust e il sistema d'informazione doganale. Le proposte in questo settore devono essere sviluppate in consultazione con gli Stati membri e con Europol e Eurojust.

L'istituzione di un'autorità specifica deve essere distinta dal gruppo di lavoro ex articolo 29 che è stato istituito dalla direttiva 94/46/CE e non ha poteri di controllo ma consultivi. La cooperazione con le autorità nazionali dovrebbe essere migliorata.

24. ***Il 31.3.2004, nella sua risoluzione relativa alla protezione dei dati personali dei passeggeri a bordo dei voli, il Parlamento ha invitato la Commissione a bloccare le iniziative miranti a definire una gestione europea centralizzata dei dati raccolti dai fascicoli di tali passeggeri. Successivamente il Parlamento europeo ha deciso di ricorrere sia contro la decisione della Commissione, sia contro l'accordo concluso dal Consiglio. Nell'attesa la Commissione prosegue i suoi negoziati nell'ambito dell'ICAO,***

evidentemente al fine di aggirare attraverso un accordo multilaterale ciò che potrebbe essere bloccato nel quadro dell'accordo bilaterale UE/USA. Non ritiene il candidato Commissario che la Commissione dovrebbe soprassedere a tali negoziati al livello dell'ICAO, almeno fino a quando la Corte non si sarà pronunciata sulle questioni sollevate dal PE? Non considera necessario che siano rispettati il principio di cooperazione leale tra le istituzioni, così come il legame di fiducia che deve caratterizzare i rapporti tra il PE e la Commissione?

Sono al corrente del fatto che esiste una divergenza di opinioni tra il Parlamento da un lato e la Commissione e il Consiglio dall'altro, in merito alla decisione sull'adeguatezza e all'accordo internazionale sul trasferimento di dati PNR agli USA, che è oggetto di un ricorso alla Corte di giustizia. La Commissione pertanto non farà nulla che possa pregiudicare la futura decisione della Corte in tale causa.

Sebbene non sia un settore che rientra sotto la diretta responsabilità del Commissario per la giustizia, la libertà e la sicurezza, ritengo che la Commissione non possa isolarsi da quanto avviene in altri consessi come l'ICAO. I nostri Stati membri sono tra le 188 parti contraenti dell'ICAO. È anche nell'interesse del Parlamento europeo che la posizione dell'Unione europea venga difesa nelle attuali discussioni nell'ambito dell'ICAO.

Detto ciò, unitamente ai miei colleghi responsabili dei trasporti e del mercato interno, cercherò di assicurare che le iniziative o le attività della Commissione tengano conto di importanti interessi pubblici come la sicurezza di fronte al terrorismo e ad altre gravi minacce limitando al contempo al minimo l'impatto sui diritti dei passeggeri e sui vettori aerei.

25. Il Commissario designato si impegna a promuovere, attraverso iniziative appropriate, una migliore qualità in Europa della giustizia sia civile (al di là dei casi transfrontalieri) che penale, prevedendo in particolare garanzie minime per gli imputati in modo da superare tutte le reticenze degli Stati membri nell'applicazione del mandato d'arresto europeo e di altre misure in materia di reciproco riconoscimento?

Certamente. Per quanto riguarda gli aspetti civili, questo è il settore in cui l'azione della Comunità può direttamente rispondere alle preoccupazioni quotidiane dei cittadini. A mio modo di vedere si tratta di una responsabilità primaria che spetta agli stessi Stati membri, ma i sistemi di giustizia nazionale non funzionano e non possono funzionare indipendentemente dagli altri in un'Unione europea senza frontiere interne in cui le persone e i capitali possono circolare liberamente. La sfida per l'UE è di fornire un'articolazione efficiente fra questi sistemi assicurando che rispondano a standard della massima qualità quando sono chiamati a lavorare insieme. Completerei i lavori sul riconoscimento reciproco e li espanderei a nuovi settori, oltre a realizzare la progressiva abolizione dell'"exequatur". Farei anche il possibile per assicurare l'effettiva esecuzione delle sentenze giudiziarie.

Per quanto riguarda le questioni penali, in particolare i diritti della difesa, sono impegnato a continuare lo sviluppo di una politica per realizzare l'impegno assunto a Tampere di trovare misure per lottare contro la criminalità "proteggendo al contempo le libertà e i diritti giuridici delle persone". Le norme procedurali devono offrire garanzie equivalenti in tutta l'UE in modo che gli Stati membri abbiano fiducia nei reciproci sistemi di giustizia penale, cosa necessaria se si desidera che strumenti come il mandato di cattura europeo funzionino in modo soddisfacente.

Vorrei che il Consiglio adottasse l'esistente proposta concernente una decisione quadro sull'applicazione di alcuni diritti procedurali in materia penale in tutta l'Unione europea. Inoltre aggiungerei altri elementi esaminando le salvaguardie basate sulle prove minime come la facoltà di non rispondere e una definizione europea comune di cosa si intende per sentenza *in absentia*. Questo lavoro è essenziale allo scopo di facilitare il funzionamento del riconoscimento reciproco. Non appena gli strumenti saranno in vigore raccomanderei una loro opportuna valutazione per assicurare che gli Stati membri non si limitino ad un'adesione puramente formale all'idea delle salvaguardie sufficienti ma che le applichino in modo completo e concreto.

26. Come intende garantire il Commissario che la proposta Agenzia per i diritti dell'uomo costituisca un meccanismo efficace per monitorare l'osservanza in Europa del livello più elevato possibile degli standard per i diritti umani, ivi compresi i diritti degli indiziati e degli imputati nei procedimenti penali?

Intendo fare tutto il possibile per attuare la decisione di estendere il mandato del Centro europeo per il controllo del razzismo e della xenofobia affinché diventi una Agenzia dei diritti fondamentali, come deciso dai rappresentanti degli Stati membri riuniti nell'ambito del Consiglio europeo.

Sono al corrente del fatto che la presente Commissione sta avviando una discussione pubblica con tutte le parti interessate sulla futura Agenzia. Mi sembra un'impostazione estremamente positiva per un progetto così importante e sensibile. Questa discussione pubblica - in cui anche io vorrei essere profondamente coinvolto - consentirà alla prossima Commissione di proporre i compiti e le responsabilità della nuova Agenzia. A mio parere tale Agenzia deve diventare un protagonista fondamentale dell'Unione in vista della promozione dei diritti fondamentali nell'ambito delle competenze dell'Unione evitando sovrapposizioni con attività già svolte in modo molto efficiente da altre istituzioni come il Consiglio d'Europa. Aspetti fondamentali sono l'indipendenza dall'Agenzia sia dalle istituzioni dell'Unione, che dagli Stati membri e dalle ONG; sufficienti risorse in termini di bilancio e di personale; raccolta di dati accurati e comparabili; una piattaforma per lo scambio di buone pratiche fra Stati membri; adozione di pareri per aiutare le istituzioni e gli Stati membri - e in particolare i legislatori - ad esercitare le loro responsabilità.

Per quanto riguarda gli elevati standard per i diritti degli indiziati e degli imputati in particolare, sono deciso a sostenere l'adozione dell'esistente proposta della Commissione concernente una decisione quadro su alcuni diritti procedurali relativi ai giudizi penali. Tra l'altro, le proposte specifiche sono il diritto al gratuito patrocinio, il diritto all'interpretazione e alla traduzione per gli imputati stranieri e il diritto a misure specifiche per le persone che non possono comprendere o seguire le procedure. La proposta prevede anche una sezione sulla valutazione e il controllo del rispetto delle norme e permette agli Stati membri di mantenere elevati livelli di protezione dove esistono già. Il meccanismo di valutazione e monitoraggio deve ancora essere deciso ma potrebbe essere esaminato quando saranno discussi gli eventuali compiti della futura Agenzia per i diritti fondamentali.

27. Quali sono le sue priorità riguardo ai nuovi strumenti fondati sul mutuo riconoscimento? Dovendolo basare su misure di fiducia, cosa intende fare al fine di rafforzare la fiducia reciproca? Quale sarà in particolare la sua politica sullo sviluppo del tirocinio giudiziario a livello europeo?

Ritengo che il "Programma di riconoscimento reciproco" adottato nel 2000 sarà nei prossimi anni una pietra angolare della politica UE.

Allo scopo di attuare il programma in materia civile la mia prima priorità sarebbe di concludere l'"Agenda di Tampere" presentando proposte quanto prima sugli obblighi di mantenimento e sulle rivendicazioni di scarsa entità. In un secondo tempo, vorrei completare il programma di riconoscimento reciproco in due settori: testamenti, successioni e aspetti relativi alla proprietà del diritto di famiglia e valutare come gli strumenti già adottati, fondamentalmente i regolamenti Bruxelles I e Bruxelles II, stanno funzionando. Questo consentirebbe di migliorarli e di agevolare la progressiva abolizione dell'"exequatur". A tale riguardo sarebbe necessario sviluppare misure ancillari come alcune garanzie procedurali minime allo scopo di aumentare la fiducia tra Stati membri. Inoltre intendo studiare in quali campi, a parte quelli coperti dal programma di riconoscimento reciproco, saranno necessarie le norme UE su tale materia. Ad esempio, ritengo che i cittadini e gli operatori economici beneficerebbero anche dell'estensione del riconoscimento reciproco ai documenti privati e pubblici in modo che possano circolare liberamente nell'ambito del mercato interno.

Per quanto riguarda le questioni penali, penso che occorra aggiornare il programma di riconoscimento reciproco. Nella fase preprocessuale, gli strumenti basati sul riconoscimento reciproco, dovrebbero agevolare la raccolta di prove. Per la fase postprocessuale, dovrebbe essere creato un sistema completo di riconoscimento reciproco delle sentenze definitive per consentire l'esecuzione transfrontaliera delle decisioni. Questo sistema dovrebbe anche includere la creazione di un registro penale per le condanne e le incompatibilità. Inoltre dovrebbero continuare i lavori in merito al meccanismo e ai criteri per la scelta della giurisdizione nei processi penali.

Il Parlamento ha assolutamente ragione a collegare i progressi in materia di riconoscimento reciproco con il rafforzamento della fiducia reciproca. In un'Unione europea ampliata, la fiducia reciproca dovrà essere basata sulla certezza che tutti i cittadini UE hanno accesso ad un sistema giudiziario con standard di alta qualità. Rafforzare le garanzie procedurali e gli standard, creare un sistema per una valutazione obiettiva e imparziale della qualità della giustizia in materia penale, nonché potenziare le formazione giudiziaria sono aspetti fondamentali a tale riguardo. Questo è il motivo per cui dobbiamo fare pienamente uso del "programma di scambio per le autorità giudiziarie" creato dal Parlamento europeo per il 2004 e il 2005.

28. ***Come intende reagire la Commissione alla mancata attuazione o all'errata attuazione della decisione quadro sul mandato di arresto europeo da parte di alcuni Stati membri? Il Commissario incaricherà la Commissione di intraprendere al più presto, e nella forma più lungimirante, il ravvicinamento delle definizioni dei reati e delle pene per i reati citati nelle conclusioni di Tampere e nel Progetto di trattato Costituzionale?***

Sulla base delle informazioni disponibili incaricherei la Commissione di presentare una relazione sul funzionamento del mandato di cattura europeo al Parlamento europeo e al Consiglio entro la fine dell'anno. Nonostante il fatto che nella legislazione di attuazione possono apparire alcune disposizioni contrastanti o inesattezze che sarebbero naturalmente identificate nella relazione, le attuali informazioni sul funzionamento pratico del mandato di cattura europeo dimostrano che il nuovo sistema funziona bene e rappresenta un reale miglioramento rispetto alle precedenti misure di estradizione.

In caso di mancata o scorretta applicazione del mandato di cattura europeo, la Commissione, in base al presente trattato, non ha alcun diritto di avviare una procedura di infrazione e, se necessario, denunciare uno Stato membro alla Corte di giustizia.

Tuttavia, in caso di interpretazioni divergenti o dispute tra Stati membri concernenti l'applicazione dello strumento, il conflitto potrebbe essere sottoposto alla Corte di giustizia qualora non fosse possibile trovare un accordo nell'ambito del Consiglio e se uno Stato membro decidesse di utilizzare questa possibilità. È anche possibile che la Corte possa essere invitata a esprimere una sentenza preliminare su una causa individuale. La relazione potrebbe fornire utili informazioni a tale riguardo.

Dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono state adottate a livello europeo un considerevole numero di proposte legislative per uniformare la definizione di reato penale e di sanzione, oppure sono state proposte ma sono ancora in corso di discussione presso il Consiglio. Questo in particolare è vero per la maggiore parte dei settori dei reati a cui si fa riferimento nelle conclusioni di Tampere e nel progetto di trattato costituzionale. Quale supplemento per queste realizzazioni sarà necessario adottare ulteriori misure legislative per rendere più efficace la lotta contro i gravi reati transfrontalieri, in particolare nei settori della criminalità organizzata, della criminalità finanziaria, compresi il finanziamento del terrorismo, e la cibercriminalità. Specificamente, vorrei proporre di armonizzare gli elementi costitutivi e le sanzioni per le falsificazioni, i reati contro le infrastrutture di informazione e per varie forme di partecipazione a organizzazioni criminali.

Sarei anche particolarmente attento alle reazioni al Libro verde sulle sanzioni, e esaminerei se è necessario armonizzare alcuni aspetti del diritto penale generale, allo scopo di permettere e facilitare l'esecuzione di una sentenza penale in uno Stato membro diverso da quello in cui la sentenza è stata pronunciata.

29. ***Il Consiglio europeo approverà entro la fine dell'anno la nuova Strategia per la droga dell'UE (2005-2012). Non ritiene che la Commissione possa svolgere un ruolo importante, avvicinando maggiormente ai cittadini la politica dell'Unione in una materia quale quella della droga, che costituisce una delle principali preoccupazioni della società? Quando presenterà la Commissione la proposta per il primo Piano d'azione nell'ambito della nuova Strategia? In vista delle chiare aspettative dei cittadini europei che la UE affronterà risolutamente questo problema, non crede sia giunto il momento per la Commissione di adottare un approccio più trasparente e di alto profilo in riferimento al modo di trattare le politiche sulla droga? In caso affermativo, cosa intenderebbe cambiare dell'attuale situazione?***

Sono d'accordo con voi che le Istituzioni europee hanno un importante ruolo da svolgere nell'avvicinare la politica UE ai cittadini. La droga è una delle principali preoccupazioni dei cittadini. Un recente sondaggio Eurobarometro ha dimostrato che il 76% dei cittadini ritengono che la lotta contro gli stupefacenti dovrebbe essere una delle maggiori priorità dell'UE.

Intendo rafforzare la reazione della Commissione a questo riguardo. La nuova strategia UE sulle tossicodipendenze per i prossimi otto anni sarà approvata dal Consiglio europeo in dicembre, cosa che dimostra l'alto livello di impegno contro questa minaccia. Tuttavia dobbiamo tradurre

questo impegno in azioni concrete. Questo è il motivo per cui all'inizio del 2005 la Commissione dovrebbe presentare una proposta concernente il primo piano d'azione europeo sulle droghe basandosi della nuova strategia.

La Commissione intende promuovere il dialogo tra organi decisionali e società civile, in particolare su problemi come quello degli stupefacenti. Propongo pertanto di inserire un dialogo dinamico con la società civile sui problemi della droga nel programma di lavoro della Commissione per il 2005.

Sono anche assolutamente d'accordo sul fatto che dobbiamo rispondere a queste chiare aspettative adottando un'impostazione più trasparente e di alto profilo nei confronti del problema delle tossicodipendenze. Il coordinamento delle politiche in materia di droghe, che fa parte del mio mandato, è a mio parere una priorità politica per i seguenti motivi:

1. I cittadini UE, i governi degli Stati membri, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali devono chiaramente essere in grado di poter trattare con una "struttura unificata" a livello di Commissione. Ciò probabilmente renderà necessaria una revisione del modo in cui vengono attuate le decisioni in questo momento.

2. Anche se il ruolo dell'UE in materia di lotta contro le droghe è complementare a quello degli Stati membri, dobbiamo sfruttare tutte le possibilità offerte dal Trattato per lottare contro questo flagello, i) rafforzando la lotta contro il traffico di stupefacenti, ii) prendendoci cura delle vittime e offrendo loro ogni possibilità di reintegrarsi nella società e iii) prevedendo una dimensione antidroghe nelle relazioni esterne.

3. Dobbiamo anche assicurare che l'UE continui a dimostrare il suo impegno adottando un'impostazione equilibrata che comprenda anche la prevenzione, la riduzione della domanda, la riduzione del rischio e la terapia, nonché gli aspetti in materia di sicurezza.

In quanto Commissario per la giustizia, la libertà e la sicurezza cercherò pertanto - unitamente ai miei colleghi responsabili degli altri settori in cui rientrano i problemi delle droghe - di rendere più efficace il coordinamento delle politiche in materia di stupefacenti adottato dalla Commissione, dando ad esso il profilo necessario per soddisfare le aspettative del pubblico e i criteri di efficienza.

30. Quali misure intende adottare il Commissario designato per assicurare che la costruzione dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia non sia penalizzata dalle situazioni particolari di taluni Stati membri, che le norme di Schengen (ormai valide per 22 Stati membri) siano considerate una norma generale dell'Unione e che, d'altro canto, si possano sviluppare delle cooperazioni rafforzate qualora alcuni Stati membri impediscano l'adozione di misure che garantiscono un livello più elevato di protezione dei diritti fondamentali?

L'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, adesso parte del Trattato costituzionale, devono essere d'applicazione ogniqualvolta gli Stati membri agiscano in un contesto europeo, nonché facendo ricorso a misure di cooperazione rafforzate.

La mia ambizione a lungo termine sarebbe che in un'area di giustizia, libertà e sicurezza, le nostre norme comuni siano applicabili a tutti gli Stati membri in modo uguale e che la presente situazione di "geometria variabile" venga gradualmente abolita. Ma riconosco che la cooperazione rafforzata può essere necessaria in alcuni casi allo scopo di non ostacolare gli eventuali progressi UE nel caso in cui una minoranza di Stati membri non condividesse l'obiettivo perseguito. Quella di Schengen, cioè una forma di cooperazione ampliata *sui generis,* ne è un chiaro esempio: infatti, sebbene non tutti gli Stati membri condividevano l'obiettivo di abolire i controlli alle frontiere interne, è stato possibile realizzare una zona di libera circolazione delle persone e di sviluppare tutte le misure parallele di accompagnamento come la politica comune in materia di visti, il regime comune di controllo delle frontiere esterne nonché una cooperazione di polizia e giudiziaria rafforzata tra Stati membri. Tutti i dieci nuovi Stati membri hanno accettato le norme e gli standard di Schengen, sebbene il completo recepimento dell'"acquis" di Schengen da parte loro sarà graduale allo scopo di permettere l'istituzione di tutte le necessarie misure giuridiche, tecniche, amministrative e pratiche.

31. Quali misure intende adottare il Commissario designato per assicurare che non solo le risorse di bilancio destinate allo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, segnatamente all'atto della revisione delle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 con una rubrica specifica intitolata "cittadinanza, libertà, sicurezza a giustizia", consentano di perseguire gli obiettivi politici definiti nel quadro del futuro programma Tampere II ma anche che tali risorse siano gestite in maniera efficace e trasparente?

Se si esamina l'evoluzione del bilancio comunitario negli ultimi anni è chiaro che l'attuazione del programma di Tampere è stata accompagnata da una rapida crescita del numero dei programmi finanziari, dei progetti pilota e delle azioni preparatorie. Le nuove prospettive finanziarie forniscono l'occasione di semplificare e razionalizzare tali strumenti, un obiettivo che ha tutto il mio sostegno nell'interesse della trasparenza.

Sono d'accordo con la presente Commissione sul fatto che la cittadinanza europea deve essere uno degli obiettivi politici ad alto livello dell'Unione per i prossimi anni. Penso che sia del tutto giusto che "la cittadinanza europea deve servire per garantire diritti e doveri concreti, in particolare la libertà, la giustizia e la sicurezza. Libertà, sicurezza e giustizia sono valori fondamentali che rappresentano elementi costitutivi di base del modello europeo di società".

La semplificazione e la razionalizzazione faranno aumentare la trasparenza visto che i potenziali "clienti" dei programmi sapranno immediatamente a quale obiettivo globale UE contribuirà la loro partecipazione. A mio parere i nuovi strumenti finanziari dovrebbero avere meccanismi comuni simili di attuazione, gestione e esecuzione nella maggior misura possibile.

Le nuove disposizioni dovrebbero servire a migliorare l'efficacia dei programmi in quanto strumenti di indirizzo, traendone insegnamenti mediante idonei sistemi di controllo e valutazione. Dovrebbero inoltre assicurare una maggiore flessibilità per quanto riguarda la distribuzione delle risorse a più azioni dello stesso settore e dovrebbero pertanto contribuire a fornire una reazione rapida in caso di avvenimenti inattesi.

Infine, posso assicurarvi il mio impegno a garantire un idoneo controllo della gestione finanziaria nell'ambito dei servizi. I miei servizi dovranno riferire regolarmente a me in merito ai

circuiti finanziari, ai risultati delle operazioni di controllo dei conti, alle eventuali presunzioni di irregolarità e agli eventuali commenti fatti dal Parlamento europeo per quanto riguarda la gestione finanziaria.

32. Oltre all'adozione del Programma Daphne II (2004-2008), quali misure intende intraprendere al fine di proseguire la lotta alla tratta di donne e bambini nell'UE?

La Commissione ha riconosciuto a tempo debito l'importanza di questo fenomeno ed ha svolto un ruolo attivo nel combattere la tratta di essere umani:

- presentando comunicazioni nel 1996, 1998 e 2000;
- avanzando proposte legislative, ad esempio in materia di sanzioni penali per il reato di tratta di esseri umani nonché in materia di permessi di soggiorno a breve termine per le vittime che cooperano con le autorità competenti contro i responsabili;

e

- promuovendo lo scambio delle migliori pratiche tra esperti, ad esempio attraverso seminari finanziati a titolo di programmi come AGIS e DAPHNE e la creazione di un gruppo di esperti sulla tratta di esseri umani.

La prevenzione della tratta di esseri umani, la protezione delle vittime nonché l'efficacia dei procedimenti giudiziari e delle sanzioni a carico dei trafficanti continueranno ad essere i tre elementi principali della politica globale della Commissione contro la tratta di esseri umani. Il coordinamento e la cooperazione tra le agenzie pubbliche e le organizzazioni della società civile (ONG) sono componenti cruciali di questa politica. Questa tematica è e continuerà ad essere parte integrante del dialogo della Commissione con i paesi terzi.

La Commissione proseguirà e incrementerà le proprie attività soprattutto valutando l'attuazione della decisione quadro sulla lotta alla tratta di esseri umani del 19 luglio 2002, lanciando una relazione del gruppo di esperti e una relazione al Consiglio concernente i risultati dello studio Childoscope sul contributo della società civile al fine di reperire i bimbi scomparsi e sfruttati a fini sessuali. Nel 2005 sarà presentata una comunicazione destinata a valutare i progressi conseguiti nella lotta contro questa piaga e a proporre eventualmente ulteriori misure.

Domande della commissione parlamentare JURI

1. Intende promuovere l'armonizzazione del diritto privato nei settori attinenti all'integrazione del mercato, quali il diritto commerciale e il diritto contrattuale?

La mia priorità è la creazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale che si deve basare innanzitutto sul principio del riconoscimento reciproco definito dal Consiglio europeo di Tampere e dal Programma di riconoscimento reciproco adottato nel 2000. Ritengo pertanto che il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie nell'UE debba essere realizzato innanzitutto mediante l'adozione di norme armonizzate sulla giurisdizione in un numero crescente di settori nonché di norme armonizzate in materia di conflitti di leggi. Di fatto, l'accento posto sul riconoscimento reciproco non esclude tuttavia che possa essere necessaria l'armonizzazione del diritto privato al fine di promuovere la fiducia reciproca tra i sistemi giuridici degli Stati membri. Può inoltre essere necessario garantire la conformità con un certo numero di standard minimi del diritto procedurale o l'armonizzazione di questi ultimi, come già previsto nel Programma di riconoscimento reciproco.

Vorrei comunque sottolineare che, per quanto riguarda il diritto commerciale e il diritto contrattuale, esistono degli strumenti che creano un certo grado di armonizzazione in alcuni settori come il diritto dei consumatori e il diritto assicurativo. Tali misure non solo promuovono ulteriormente l'integrazione del mercato ma anche la fiducia reciproca tra i sistemi giuridici in Europa. Tenendo presente questi aspetti mi impegno a collaborare strettamente con i miei colleghi Commissari onde assicurare che l'armonizzazione del diritto civile sostanziale nei settori di loro responsabilità contribuisca al raggiungimento di tali obiettivi.

2. Quali sono, a Suo parere, i limiti imposti dal principio di sussidiarietà alle iniziative nel settore del diritto civile? Potrebbe mai prendere in considerazione un codice comunitario di obblighi contrattuali e non contrattuali?

È difficile valutare astrattamente l'impatto del principio di sussidiarietà sull'azione comunitaria non solo per quanto concerne il diritto civile ma anche in altri settori legislativi. Sono del parere che la conformità al principio di sussidiarietà vada valutata per ogni azione proposta a livello UE alla luce degli obiettivi dell'azione stessa. A questo proposito appoggio fermamente il potenziamento del ruolo dei parlamenti nazionali come previsto nella futura Costituzione.

L'idea di un codice comunitario degli obblighi contrattuali e non contrattuali è interessante a lungo termine ma dobbiamo adottare un approccio graduale. Un Piano d'azione sul diritto contrattuale europeo è già stato varato. Sono comunque fermamente convinto che l'attività futura relativa ad un "quadro comune di riferimento" debba essere portata avanti in stretto contatto con le differenti parti interessate e che non dovrebbe essere un mero esercizio accademico. Inoltre, la forma di qualsiasi azione futura deve essere scelta con attenzione alla luce del principio di sussidiarietà.

Intendo comunque perseguire l'armonizzazione delle norme in materia di conflitto di leggi nel campo degli obblighi contrattuali e non contrattuali adoperandomi per l'adozione del progetto di regolamento noto come "Roma II" e dando un adeguato seguito al Libro verde sulla

modernizzazione e alla trasformazione in regolamento della Convenzione di Roma del 1980 ("Roma I"). Sono sicuro che l'esistenza di norme armonizzate in materia di conflitti costituirà un importante progresso nella creazione di un effettivo spazio di giustizia in materia civile. Sono fiducioso che ciò possa essere realizzato a breve termine.

3. Quali altre iniziative prenderebbe per migliorare e potenziare le reti giudiziarie e extragiudiziarie europee? Ritiene che sarebbe utile dare una dimensione ancora più europea alla formazione dei membri dell'avvocatura e della magistratura?

Ritengo che la creazione nel 2001 di una Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale rappresenti un importante contributo al rafforzamento della cooperazione giudiziaria, alla promozione dell'accesso alla giustizia da parte dei cittadini e all'efficace applicazione del diritto comunitario. Per raggiungere tali obiettivi però la Rete europea in materia civile deve contare sulla partecipazione e l'impegno dei punti di contatto designati dagli Stati membri e su un forte appoggio da parte delle autorità nazionali. Vorrei migliorare il suo funzionamento nei prossimi anni consolidando la sua azione e sviluppando i suoi rapporti con altre reti europee (come la Rete extragiudiziaria europea per la risoluzione delle controversie transfrontaliere EEJ-NET). Intendo quindi incoraggiare gli Stati membri a fornire risorse adeguate alla rete a livello nazionale.

Nel settore della giustizia penale la Rete giudiziaria europea ha beneficiato dell'integrazione del suo segretariato e del suo bilancio in EUROJUST. Vorrei vedere tale cooperazione ulteriormente rafforzata.

Per quanto riguarda la formazione delle professioni giudiziarie, alcuni programmi comunitari (programma quadro in materia civile AGIS) forniscono già sostegno a questo tipo di attività. Ritengo in particolare che la promozione di scambi tra giudici e procuratori nell'ambito dell'Unione europea sia estremamente importante per sviluppare la fiducia reciproca, aumentare il livello di conoscenza degli strumenti UE, garantire la loro corretta applicazione negli Stati membri e sviluppare contatti regolari tra i funzionari delle istituzioni responsabili per la formazione giudiziaria negli Stati membri e nei paesi candidati. Vorrei basarmi sul "programma di scambi delle autorità giudiziarie", istituito dal Parlamento europeo, nella prospettiva di una struttura permanente per gli scambi e la formazione di magistrati.

4. Quali sono i veri vantaggi per i singoli individui e le società di un'armonizzazione della legislazione procedurale in casi transfrontalieri? Ritiene che le misure adottate finora in questo campo siano sufficienti?

Vedo diversi vantaggi per i singoli cittadini e le società in una certa armonizzazione del diritto procedurale relativo alla pronuncia delle sentenze: un accesso più facile alla giustizia, procedure più semplici ed efficaci e migliori garanzie dei diritti delle parti che agevoleranno anche il riconoscimento reciproco delle decisioni finali. Allo stato attuale, per esempio, una società con debitori in più paesi deve seguire procedure diverse per riscuotere il denaro in ciascun paese, in forme diverse, con diverse scadenze, diverse fasi procedurali da seguire, ecc.. Appoggio la proposta di una regolamentazione concernente un procedura europea per gli ordini di pagamento. Trovo interessante che la proposta non interferisca con le norme procedurali esistenti ma crei una nuova procedura opzionale a disposizione dei creditori. Spetterà poi a loro decidere liberamente, in ogni caso specifico, se vogliono ricorrere alla procedura nazionale o a quella europea.

Ritengo fermamente che l'armonizzazione debba essere portata avanti nel rispetto delle tradizioni nazionali, limitarsi a quanto necessario e riguardare solo le questioni con implicazioni transfrontaliere il che non vuol dire, a mio avviso, che andrebbe limitata ai cosiddetti "casi transfrontalieri".Non dovremmo ad esempio impedire alle società stabilite in uno Stato membro di applicare contro debitori stabiliti nello stesso Stato membro una procedura europea di cui potranno avvalersi i loro concorrenti internazionali. Ciò non sarebbe coerente con l'obiettivo di un unico spazio giudiziario per tutti e potrebbe creare problemi di discriminazione. Lo stesso dicasi per qualsiasi futura legislazione europea volta a fornire garanzie procedurali minime al fine di agevolare il riconoscimento reciproco: per definizione, tale legislazione non può distinguere tra casi "interni" e "transfrontalieri".

I vantaggi dell'armonizzazione dipenderanno certo dalla qualità della legislazione europea. Nutro notevoli ambizioni in questo settore e conto sul vostro sostegno.

5. Per quanto riguarda il diritto internazionale privato, come vede le future relazioni con la Convenzione de L'Aia, in particolare per quanto riguarda un ruolo più attivo per il Parlamento? Ritiene sia difficile conciliare il principio del paese d'origine con il diritto internazionale privato? Eventualmente, quali iniziative prenderebbe a livello internazionale per garantire un approccio uniforme al diritto applicabile alle transazioni effettuate via Internet?

Ritengo che la Convenzione de L'Aia sul diritto internazionale privato sia uno dei contesti migliori per sviluppare in modo coerente, organizzato e multilaterale i rapporti con paesi terzi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Per questo motivo mi impegnerò nel portare a termine quanto prima i negoziati in corso per l'adesione della Comunità europea a tale organizzazione. Farò anche del mio meglio per trovare il modo di tener conto, nel rispetto del Trattato, dei legittimi interessi del Parlamento europeo nei diversi negoziati delle Convenzioni de L'Aia.

Ritengo che il diritto internazionale privato e il principio del paese d'origine siano complementari. Le norme sui conflitti di leggi (siano esse incluse nel diritto nazionale, nel diritto comunitario o in trattati internazionali) mirano a determinare in situazioni internazionali quale diritto è applicabile ad una situazione. Il criterio di determinazione non si basa tanto sul contenuto dei diversi diritti ma sui collegamenti tra tali diritti e la situazione specifica. Il principio del paese di origine è molto importante e implica che nell'ambito della Comunità europea l'applicazione del diritto di uno Stato membro a società stabilite in un altro Stato membro non comporta una ingiustificata restrizione della libera circolazione di merci e servizi.

I dibattiti in diverse sedi internazionali sul diritto applicabile alle transazioni effettuate via Internet sono molto complessi e tengono conto dei vari interessi in gioco e delle differenti tradizioni nazionali. Sarò lieto di contribuire attivamente a tali discussioni al fine di trovare soluzioni adeguate che potrebbero funzionare in un contesto globale.

6. Quali misure intende adottare per garantire che gli Stati membri traspongano pienamente e attuino correttamente la legislazione dell'UE? Intende chiedere che vengano applicate sanzioni conformemente all'articolo 228, in particolare mediante la

procedura d'infrazione dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee? Esistono meccanismi alternativi per ottenere lo stesso risultato?

La principale responsabilità per l'attuazione del diritto comunitario, sia il Trattato che la legislazione secondaria (regolamenti, direttive e decisioni), è degli Stati membri. La cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, tuttavia, è un elemento fondamentale nell'effettivo controllo dell'applicazione del diritto comunitario.

Farò il possibile per ottenere dagli Stati membri precise informazioni in merito ai loro strumenti di trasposizione della legislazione UE e alle misure pratiche adottate per porli in atto. Insisterò sul fatto che le incoerenze vanno individuate sulla base di un'attenta analisi e non esisterò a renderle note. Ai sensi dell'attuale quadro giuridico, alle questioni che rientrano nell'ambito del titolo VI TUE non è applicabile l'articolo 226 TCE e gli strumenti di controllo sono limitati.

Intendo quindi migliorare, da un lato, l'azione preventiva per garantire l'applicazione del diritto comunitario e, dall'altro, gli strumenti e le pratiche di controllo per verificare che l'applicazione sia corretta.

La mia intenzione è di sviluppare questi metodi nonché di garantire che si applichino in tutti i settori del diritto comunitario di mia responsabilità quando possono essere utili al fine di promuovere la fase preventiva di controllo. Esempi dei tipi di metodo da usare sono: comunicazioni interpretative su settori specifici del diritto comunitario (sia il trattato che la legislazione secondaria), il ricorso a comitati di esperti e reti per assistere la Commissione e l'istituzione i gruppi di esperti ad hoc in settori specifici ai fini dello scambio di informazioni e delle buone prassi fra Stati membri.

Mi assicurerò tuttavia che la corretta applicazione degli strumenti adottati venga monitorata sistematicamente e attentamente e che la relazione elaborata dalla Commissione sulla base delle informazioni fornite e le sue conclusioni siano messe a disposizione del Parlamento. Tali relazioni hanno un impatto politico ed è probabile che in questioni sensibili, come l'applicazione del mandato di cattura europeo, possano venire ampiamente discusse.

Il perseguimento di sospette violazioni della normativa comunitaria viene attuato in fasi diverse mediante la procedura di infrazione stabilita agli articoli 226 e 228 del Trattato. A tale procedura si ricorre per dissipare qualsiasi dubbio quanto al significato della legislazione comunitaria, per porre fine a qualsiasi violazione e garantire il funzionamento corretto del sistema giuridico comunitario.

Espletate le fasi iniziali che portano ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee su un caso di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del Trattato, qualsiasi caso in cui uno Stato membro non si conformi rapidamente alla sentenza della Corte deve essere considerato una grave violazione del diritto UE. Non dovrebbe esservi alcun dubbio in merito al fatto che in tali casi la Commissione procederà all'applicazione dell'articolo 228 che può portare in ultima analisi ad un secondo deferimento alla Corte di giustizia accompagnato questa volta dall'imposizione di una penalità.

Come ho già segnalato, l'obiettivo principale della procedura di infrazione è quello di ottenere che lo Stato membro si conformi alla legislazione comunitaria consentendo così ai cittadini e alle imprese europei di godere pienamente dei diritti loro conferiti.

Ciò può essere, talvolta, realizzato efficacemente attraverso meccanismi che integrano o sostituiscono procedimenti formali per il mancato adempimento di un obbligo.

Si possono ricordare i seguenti meccanismi complementari:

1- In casi di violazioni numerose e ripetute delle norme comunitarie in un dato settore, il negoziato globale con lo Stato membro interessato è risultato talvolta più efficace dei procedimenti d'infrazione.

2- Le cosiddette "riunioni pacchetto", che consentono un dialogo e una cooperazione costanti tra la Commissione e le autorità competenti di uno Stato membro al fine di esaminare un" pacchetto" di casi e di trovare soluzioni al di fuori dei procedimenti giudiziari.

3- Per quanto riguarda l'applicazione delle direttive che fissano diritti per un numero molto elevato di cittadini e richiedono un trattamento e una risoluzione caso per caso, possono risultare efficaci punti di contatto ad hoc.

4- Infine, l'istituzione di autorità nazionali indipendenti e specializzate contribuisce in alcuni casi ad agevolare la realizzazione dei compiti della Commissione in quanto custode del Trattato.

7. ***Quali iniziative concrete intende adottare per garantire che gli Stati membri traspongano tempestivamente la legislazione comunitaria? Immagini una situazione in cui diversi Stati membri, tra cui il Suo, abbiano omesso di attuare un'importante direttiva sulla liberalizzazione. La misura presa non è popolare in taluni ambienti e si avvicina il momento delle elezioni. Il Parlamento preme perché si avvii un procedimento di infrazione e il Servizio giuridico è pronto a farlo. Il ministro del Suo paese Le telefona. Lei cosa gli risponde? E cosa dirà al Parlamento?***

Al fine di garantire che le politiche comunitarie vengano efficacemente attuate e producano l'effetto desiderato ottenendo così la fiducia dell'opinione pubblica, le istituzioni devono assicurare che l'applicazione del diritto comunitario venga efficacemente monitorata. Tale compito di controllo è affidato alla Commissione europea nel suo ruolo esecutivo di "custode del Trattato".

La Commissione applica già una procedura semplificata ed accelerata per verificare il rispetto dei requisiti iniziali di attuazione nazionale sotto forma di notifica delle misure di attuazione nazionali. Tale procedura prevede un riesame automatico di quanto fatto dagli Stati membri e un seguito immediato. Essa ha funzionato efficacemente negli ultimi anni e continuerà ad essere applicata per assicurare un esaustivo perseguimento delle notifiche in ritardo.

Una serie di misure è già stata introdotta dalla Commissione per migliorare la trasposizione delle direttive. La Commissione deve applicare tali misure in modo proattivo e promuoverle per garantire che siano ottenuti i massimi risultati.

Se, alla fine delle discussioni con uno Stato membro e nonostante tutte le misure positive per migliorare la trasposizione, tale Stato membro non riesce a trovare una soluzione conforme al diritto comunitario, la Commissione deve avviare le azioni necessarie in base alle condizioni stabilite dal Trattato. Certo, la procedura è piuttosto lunga e lo Stato membro ha molte possibilità di difendere la sua posizione.

Se un Ministro in una difficile situazione politica telefona al Commissario responsabile, il Commissario è obbligato ad ascoltarlo. Tuttavia, o vi sono nuovi elementi che modificano la situazione precedente o il Commissario non avrà motivo di cambiare il suo atteggiamento; procederà quindi conformemente al Trattato. Il sistema dell'Unione europea si basa sullo stato di diritto e nessun ministro può sottrarsi a questa realtà. Il Parlamento dovrebbe essere informato conformemente alla normativa esistente e all'accordo quadro sul seguito dato alla procedura. Una tale situazione richiede di garantire un equilibrio tra il rispetto delle norme e la necessità di evitare che la Commissione diventi un elemento di una campagna elettorale.

8. In che modo intende agevolare il diritto di indagine del Parlamento sui poteri esecutivi della Commissione (comitatologia)? Sarebbe disposto a concedere al Parlamento lo stesso trattamento e l'identico grado di accesso alle informazioni concessi al Consiglio? Ritiene possibile anticipare le disposizioni della Costituzione in tale materia?

Concordo che la trasparenza è un elemento chiave nel garantire il rendiconto. Specialmente per quanto concerne il lavoro dei cosiddetti comitati di "comitatologia" richiamerei l'attenzione del Parlamento sul fatto che la decisione del Consiglio n. 1999/468/CE obbliga già la Commissione a garantire ambiziose misure di trasparenza, comprese la pubblicazione dell'elenco dei comitati esistenti e una relazione annuale sulle attività dei comitati.

Oltre a tali misure di trasparenza per il vasto pubblico, la decisione del Consiglio definisce anche il regime per l' informazione privilegiata del Parlamento europeo, regime che è stato ulteriormente precisato nell'accordo quadro tra PE e Commissione. Questo consente al PE di essere informato sul lavoro dei comitati di comitatologia e, in particolare, di esercitare il suo diritto di controllo per quanto concerne le misure di attuazione ai sensi della normativa adottata in base alla codecisione. Vorrei aggiungere che nel 2003 la Commissione ha istituito un registro pubblico di tutti i documenti di comitatologia trasmessi dalla Commissione al Parlamento europeo. Il registro consente anche un accesso diretto del pubblico a molti dei documenti.

La Costituzione chiarisce il quadro giuridico delle competenze di esecuzione della Commissione operando la distinzione tra, da una parte, regolamenti delegati mediante i quali la Commissione può integrare o modificare elementi non essenziali di leggi e leggi quadro (per cui il PE e il Consiglio sono posti sullo stesso piano - articolo I-36) e, dall'altra, i veri e propri atti esecutivi (per i quali le norme e i principi generali verranno stabiliti da una legge (ad esempio codecisione): articolo 1-37). La Costituzione, tuttavia, non fornisce alcun elemento ulteriore per quanto concerne la trasparenza nell'esercizio di tali competenze da parte della Commissione.

9. Con quanta energia intende rispettare l'impegno dell'accordo interistituzionale su una migliore procedura legislativa consistente nell'abrogare atti obsoleti e semplificare atti complessi? Nel quadro di una valutazione d'impatto di ampio raggio terrà conto in particolare di questo problema?

Già nel 2002 la Commissione ha varato un ampio piano d'azione su una migliore regolamentazione che fornisce il contesto e la base per i contributi della Commissione all'attuazione dell'Accordo interistituzionale "Legiferare meglio".

Sostengo pienamente l'attuale programma della Commissione per una migliore regolamentazione e mi adopererò senz'altro per portare avanti questo importante lavoro nell'ambito della nuova Commissione in modo da garantire che la nuova legislazione non sia eccessivamente complessa, da abrogare atti obsoleti e da semplificare la vecchia normativa.

Vorrei aggiungere che, vista la costituzione relativamente recente dell'"acquis" nel settore della giustizia e degli affari interni, il mio contributo mirerà probabilmente soprattutto a garantire la semplicità e la qualità della nuova legislazione.

L'approccio integrato e intersettoriale della Commissione alla valutazione dell'impatto delle proposte di strategie[1] sarà di importanza fondamentale per concretizzare il mio impegno a garantire un'elevata qualità e semplicità della legislazione nel settore della giustizia e degli affari interni.

10. La Commissione europea sta preparando i futuri orientamenti relativi ad un nuovo programma 2004-2009 per lo sviluppo dell'Unione europea come spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia. Quali sono le Sue priorità in materia di diritto civile e procedurale?

È certo essenziale garantire una piena e corretta applicazione dell'"acquis" già adottato e mi impegno a dedicare la necessaria attenzione a questo compito. Farò inoltre uso di tutte le possibilità offertemi dalla Rete giudiziaria europea in materia civile al fine di promuovere l'applicazione efficace e pratica degli strumenti comunitari. Sono convinto che dare all'attuazione l'attenzione che giustamente merita non è un buon motivo per ritardare l'adozione di nuovi strumenti legislativi, come sottolineato dalla Commissione nella sua comunicazione del giugno scorso.

Mi impegno pertanto a portare avanti le questioni in sospeso nell'ambito del mandato di Tampere e a operare per la piena attuazione del programma di riconoscimento reciproco (in particolare in quei settori in cui non esistono norme europee in materia di riconoscimento reciproco). Continuerò comunque a prestare attenzione anche a settori diversi da quelli disciplinati dal programma di riconoscimento reciproco. Ritengo per esempio che le esigenze di cittadini e operatori economici quanto ad un maggior riconoscimento reciproco non siano limitate alle decisioni giudiziarie. Ad esempio, in uno spazio unico senza frontiere interne documenti pubblici e privati dovrebbero circolare quanto più liberamente possibile e le formalità amministrative che limitano la libera circolazione dei documenti andrebbero abolite o ridotte al minimo. Decisi sforzi ai fini di un'applicazione più efficace delle decisioni giudiziarie nell'UE, il "tallone di

[1] *COM(2002) 276 def.*

Achille" dello spazio giudiziario comune in materia civile, saranno anch'essi un elemento della mia politica. È evidente che mi adopererò affinché i futuri sviluppi legislativi rispettino le tradizioni legali e giudiziarie degli Stati membri e che vengano portati avanti sulla base di un'ampia consultazione di tutte le parti interessate.

11. La Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato costituisce lo stadio finale di preparazione di una Convenzione sugli accordi per la scelta esclusiva del tribunale ("Convenzione") per transazioni tra imprese. La Commissione europea partecipa ai negoziati della Convenzione a nome dell'UE. Al contempo, la Commissione ha aperto un dibattito pubblico sull'argomento. Qual è la sua posizione sugli esiti dei negoziati? Suggerisce all'Unione europea di aderire alla Convenzione?

La lettura del documento di consultazione cui si fa riferimento è sufficiente per far capire a chiunque quanto complesso sia il progetto di Convenzione sugli accordi per la scelta esclusiva del tribunale per transazioni tra imprese e di come siano difficili gli attuali negoziati in corso. La consultazione pubblica mira a consentire alla Commissione di capire meglio le preoccupazioni del mondo imprenditoriale europeo e delle altre parti interessate e di valutare meglio il possibile impatto delle diverse opzioni considerate durante i negoziati. Sono convinto che una Convenzione coronata da successo potrebbe essere di grande aiuto al commercio internazionale e andare a beneficio delle imprese europee. Ma tutto dipende dal risultato dei negoziati: se riusciamo ad ottenere una convenzione equilibrata che tuteli gli interessi legittimi delle imprese europee appoggerò certo l'adesione della Comunità. In ogni caso, vista l'importanza della Convenzione, ritengo che dopo la conclusione dei negoziati andrebbe realizzata un'adeguata valutazione d'impatto sulla base del testo definitivo prima che la Commissione proponga al Consiglio la firma o l'adesione alla Convenzione.

12. La protezione dei diritti dei cittadini costituisce il cuore del nostro sistema democratico basato sullo Stato di diritto. La Carta dei diritti fondamentali inserita nel Trattato costituzionale e nel sistema giuridico europeo fornisce ai cittadini un'ulteriore protezione, persino contro il proprio Stato membro. Essa riguarda i cittadini non solo nella veste di consumatori, lavoratori, pensionati, pazienti, studenti, impiegati pubblici, ma anche in quanto soggetti dell'Unione, con riferimento all'amministrazione europea e ai suoi agenti. Quali priorità individua nella protezione giuridica e giudiziaria dei cittadini?

Concordo pienamente sull'importanza di tutelare i diritti dei cittadini, che andrebbero adeguatamente protetti nel sistema giuridico di ciascun Stato membro.

Ritengo, al riguardo, che il miglioramento dell'efficacia e del funzionamento della giustizia dovrebbe costituire una priorità generale. È questo il motivo per cui appoggerò e contribuirò all'attività della Commissione europea sull'efficienza della giustizia (CEPEJ) nel quadro del Consiglio d'Europa. Inoltre, nei limiti delle competenze dell'Unione verremo certo chiamati a considerare molti aspetti connessi all'efficienza delle giustizia (riduzione dei ritardi, esecuzione effettiva delle decisioni, ecc.).

Ritengo altresì che la protezione giudiziaria dei cittadini includa un effettivo accesso alla giustizia come stabilito dalla Corte di Strasburgo. Sono certo disposto a lavorare per raggiungere questo obiettivo nel contesto dell'Unione europea e la mia intenzione è di garantire non diritti

teorici o illusori ma diritti pratici ed effettivi. Al riguardo, le direttive sull'assistenza legale e il risarcimento delle vittime di crimini dimostrano l'intenzione dell'UE di migliorare la tutela giudiziaria dei cittadini. Il mio obiettivo è di garantire un'adeguata applicazione di tali direttive da parte degli Stati membri e, se necessario, di completare questa serie di norme adottando nuove misure per raggiungere lo stesso fine.

13. La Commissione europea ha presentato il 28 aprile 2004 una proposta di decisione quadro riguardante i diritti di indagati e imputati nei procedimenti penali sul territorio dell'Unione europea. È d'accordo sul fatto che questa sia la principale priorità per l'UE, al fine di creare una fiducia comune, tenendo conto che gli strumenti giuridici che hanno un decisivo impatto sui diritti fondamentali, come il mandato di cattura europeo, sono già in vigore? Qual è il suo approccio per creare condizioni atte a far sì che tale normativa sia approvata al più presto?

Appoggio pienamente l'opinione secondo cui una misura che tuteli i diritti di difesa e promuova la fiducia reciproca è essenziale. Una misura che protegge i diritti dei singoli individui è stata prevista a Tampere unitamente a strumenti come il mandato di cattura europeo e altre iniziative volte ad agevolare il perseguimento giudiziario; non è il risultato della reazione a tali iniziative ma piuttosto il suo corrispettivo. La proposta decisione quadro su alcuni diritti procedurali nei procedimenti penali farà sì che tutte le misure di riconoscimento reciproco nel settore del diritto penale funzioneranno più agevolmente in quanto gli Stati membri saranno più disposti ad accettare che altri Stati membri applichino adeguate salvaguardie. È importante che i professionisti che lavorano in questo settore ed operano con strumenti del riconoscimento reciproco, come il mandato di cattura europeo, abbiano la necessaria fiducia nei sistemi gestiti dalle autorità giudiziarie e di polizia dell'UE in quanto il buon funzionamento quotidiano dipende proprio da tale fiducia ed è essenziale per il successo.

Farò il possibile perché la proposta decisione quadro venga adottata dal Consiglio e applicata al più presto negli Stati membri. Il problema è se il Consiglio potrà raggiungere un accordo all'unanimità. In passato alcuni Stati membri si sono dimostrati reticenti al riguardo. Il Commissario Vitorino, mio predecessore, aveva ascoltato le opinioni dei rappresentanti degli Stati membri quando il Libro verde sulle salvaguardie procedurali, che ha preceduto tale misura, è stato discusso in sede di Consiglio informale Giustizia e affari interni a Veria nel marzo 2003 e si è tenuta un'ampia consultazione prima che la proposta venisse presentata. Il testo adottato tiene conto delle molte preoccupazioni espresse durante la fase di consultazione; auspico che tali preoccupazioni siano state sufficientemente recepite per consentire agli Stati membri che hanno manifestato la loro opposizione di sostenere la proposta.

14. Quali saranno, a Suo avviso, le priorità e gli obiettivi in materia civile nei prossimi anni per far progredire l'agenda di Tampere quanto ad uno spazio giudiziario europeo, in particolare in ordine al diritto civile e commerciale?

L'approccio che ho delineato nella mia risposta ad una domanda precedente implica di portare avanti una serie di azioni specifiche e di proposte legislative.

Al fine di attuare le restanti misure individuate dall'agenda di Tampere, mi impegno a continuare il lavoro sulla proposta "Roma II" concernente il diritto applicabile agli obblighi non contrattuali,

sulla proposta di regolamento relativo agli ordini di pagamento e sulle future proposte concernenti controversie di modesta entità e la mediazione (ADR).

Vorrei inoltre presentare prossimamente proposte sugli obblighi di mantenimento e sulla modernizzazione e la comunitarizzazione della Convenzione di Roma relativa al diritto applicabile agli obblighi contrattuali ("Roma I").

Vorrei continuare a lavorare su due fronti diversi: innanzitutto creare un riconoscimento reciproco nei due settori chiave contemplati dal programma, cioè testamenti e successioni e aspetti della proprietà connessi al diritto di famiglia, nonché, in secondo luogo, valutare il funzionamento degli strumenti già adottati, essenzialmente i regolamenti Bruxelles I e Bruxelles II, al fine di migliorarli e di continuare sulla strada di un'abolizione progressiva dell'"exequatur" che renderà necessario sviluppare misure sussidiarie come alcune garanzie procedurali minime per promuovere la fiducia tra gli Stati membri.

Per quanto riguarda l'azione in altri settori come la promozione del riconoscimento di alcuni documenti privati e pubblici, ritengo che, per esempio, sarà necessario intervenire per migliorare il riconoscimento reciproco dei certificati di eredità, dei documenti amministrativi necessari per aggiornare i registri immobiliari, ecc.. Infine, per quanto riguarda l'esecuzione, intendo avviare al più presto le consultazioni adeguate e il lavoro preparatorio nei settori già individuati (come misure provvisorie e di tutela, trasparenza delle attività dei debitori e sequestro dei depositi bancari) nonché individuare altre misure necessarie a garantire un'efficace esecuzione delle decisioni giudiziarie.